

Fondazione Teresa Camplani
Modello di organizzazione, gestione e controllo
ex D.Lgs. 231/2001

Indice revisione	Data revisione	Descrizione revisione	Approvata da
0	02/04/2009	Adozione preliminare Congregazione delle Suore Ancelle delle Carità	Consiglio di Amministrazione
1	10/12/2012	Adozione in attesa della Fondazione Teresa Camplani	Consiglio di Amministrazione
2	12/07/2013	Adozione formale	Consiglio di Amministrazione
3	10/09/2013	Modifiche e aggiornamenti	Consiglio di Amministrazione
4	12/03/2015	Modifiche e aggiornamenti	Consiglio di Amministrazione
5	17/11/2015	Modifiche e aggiornamenti	Consiglio di Amministrazione

INDICE

PARTE GENERALE	4
1. Definizioni	4
2. Il D.Lgs. 231/2001 e la normativa rilevante	5
2.1. Destinatari della norma	5
2.2. Autori dei reati	5
2.3. Reati previsti dal decreto	6
2.4. Sanzioni	6
2.5. Condizione esimente	7
3. Il processo di adozione del Modello Organizzativo	8
3.1. Obiettivi del Modello Organizzativo	8
3.2. Emanazione e adozione del Modello Organizzativo, modifiche ed integrazioni	8
3.3. Le Linee Guida	9
3.4. Fasi della costruzione del Modello Organizzativo	9
4. Modello Organizzativo di Fondazione Teresa Camplani	10
4.1. Atti di adozione	10
4.2. Struttura del Modello Organizzativo	10
4.3. Procedure e sistemi di controllo esistenti nelle strutture dell'Ente	10
4.4. I Processi Sensibili dell'Ente	11
5. L'Organo di Vigilanza (OdV) e regolamento	13
5.1. Identificazione dell'OdV, requisiti, nomina e revoca	13
5.2. Funzioni e poteri dell'Organo di Vigilanza	14
5.3. Funzioni specifiche dell'Organo di Vigilanza	14
5.4. L'Organo di Vigilanza e le altre funzioni dell'Ente	15
5.5. Norme generali relative all'OdV	16
5.6. <i>Reporting</i> dell'OdV verso il vertice della Fondazione	17
5.7. Flussi informativi verso l'OdV - Informazioni di carattere generale	18
5.8. Flussi informativi verso l'OdV - Informazioni specifiche obbligatorie	18
5.9. Raccolta e conservazione delle informazioni dello OdV	18
6. La Formazione ed Informazione dei Dipendenti e Collaboratori	19
6.1. Formazione ed informazione dei Dipendenti e Collaboratori	19
6.2. Informazione ai Fornitori	19
7. Sistema Disciplinare	20
7.1. Funzione del sistema disciplinare	20
7.2. Misure nei confronti di Dipendenti e Collaboratori	20
7.3. Misure nei confronti dei collaboratori Libero-professionisti	22
7.4. Misure nei confronti degli Amministratori	22
7.5. Misure nei confronti dei Revisori	22
7.6. Misure nei confronti dei Collaboratori e dei Fornitori	22
8. PARTE SPECIALE	23
9. SEZIONE COMUNE: regole generali per la gestione delle Operazioni Sensibili	24
9.1. Il sistema di deleghe e procure	24
9.2. I controlli dell'OdV	25
9.3. Responsabili di Funzione	25
10. PARTE SPECIALE A: Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione	27
10.1. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la P.A. (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01)	27
10.2. Appendice alla Sezione A - La Pubblica Amministrazione	29
11. PARTE SPECIALE B: Reati Societari (art. 25 <i>ter</i> del D.Lgs. 231/2001) – aggiunto dall'art. 3 del D.lgs. 61/2001	34
11.1. Le fattispecie dei reati societari	34
12. PARTE SPECIALE C – Reati connessi alla Sicurezza del Lavoro (art. 25- septies del D.Lgs. 231/2001)	37
12.1. Le fattispecie dei reati connessi alla Sicurezza del Lavoro	37
13. PARTE SPECIALE D – Delitti Informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001) – aggiunto dall'art. 7 della Legge 48/2008	38
13.1. Le fattispecie dei delitti informatici e trattamento illecito di dati	38
14. PARTE SPECIALE E – Reati ambientali (art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001)	40
14.1. Le fattispecie dei reati ambientali	40

15. PARTE SPECIALE F – Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies) – aggiunto dall’art. 5 della Legge 228/2003), Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (25-quater1 del D.Lgs. 231/2001) – aggiunto dall’art. 8 della Legge 7/2006 e impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies) – aggiunto dall’art. 2 del D.Lgs. 109/2012.....	43
16. PARTE SPECIALE G – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001) – aggiunto dall’art. 63 comma 3 del D.Lgs. 231/2007.....	45
17. PARTE SPECIALE H – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria (art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001) – aggiunto dall’art. 4 della Legge 116/2009.....	46
18. PARTE SPECIALE I – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001) – aggiunto dalla Legge 99/2009, art. 15.....	47
19. PARTE SPECIALE J – Delitti di Terrorismo (art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001) – aggiunto dall’art. 3 della Legge 14/2003.....	49
20. PARTE SPECIALE K – Abusi di Mercato (art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001) – aggiunto dall’art. 9 della Legge 62/2005.....	50
21. PARTE SPECIALE L – Reati contro Fede Pubblica (art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001) – aggiunto dall’art. 6 del D.L. 350/2001 convertito con modificazioni dalla Legge 409/2001 e integrato dall’art. 15 della Legge 99/2009.....	51
22. PARTE SPECIALE M – Reati trasnazionali (art. 10 L. 146/2006).....	52
23. PARTE SPECIALE N – Industria e Commercio (art. 25-bis1 del D.Lgs. 231/2001) – aggiunto dall’art. 15 della Legge 99/2009.....	53
24. PARTE SPECIALE O – Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001).....	54
25. PARTE SPECIALE P – ATTIVITA’ A RISCHIO.....	55
26. ALLEGATI.....	60
• Allegato 1 – Codice Etico e Comportamentale;.....	60
• Allegato 2 – Clausole Contrattuali;.....	60
• Allegato 3 – Protocolli.....	60

PARTE GENERALE

1. Definizioni

- **Ente:** Fondazione Teresa Camplani, con sede in Brescia, Via Moretto 33, Fondazione di diritto canonico, a norma del canone 114 del codice di diritto canonico, in persona giuridica pubblica dalla Sante Sede con decreto del 6 agosto 2011 dalla Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica. Include le attività eseguite nelle 5 unità locali;
- **Casa di Cura Domus Salutis:** Unità Locale di Via del Lazzaretto 3 a Brescia;
- **Casa di Cura Ancelle della Carità:** Unità Locale di Via Aselli 14 a Cremona;
- **Casa di Cura San Clemente:** Unità Locale di Viale Pompilio 65 a Mantova;
- **Comunità Nuova Genesi:** Unità Locale di Via del Lazzaretto 1 a Brescia;
- **Casa dell'Ospite:** albergo adiacente alla Casa di Cura Domus Salutis di Via del Lazzaretto 3 a Brescia;
- **Fondatore:** Congregazione Suore Ancelle della Carità;
- **Dipendenti/Collaboratori:** tutti i dipendenti (medici, comparto e dirigenti) della Fondazione Teresa Camplani, dislocati nelle 5 unità locali nonché coloro che agiscono in nome e/o per conto della Fondazione sulla base di un mandato/altro rapporto di collaborazione professionale. Ai soli fini del Modello, i collaboratori sono equiparati ai Dipendenti;
- **Organi Sociali e componenti degli Organi Istituzionali della Fondazione:** Superiora Generale della Congregazione delle Suore Ancelle della Carità, i membri del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori e degli altri organi indicati nello Statuto della Fondazione Teresa Camplani;
- **Consiglio di Amministrazione:** è il Consiglio di Amministrazione dell'Ente;
- **Fornitori:** in genere controparti contrattuali della Fondazione Teresa Camplani, quali ad esempio le società di servizio, appaltatori, tecnici, sia persone fisiche sia persone giuridiche, con cui la Fondazione addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente regolata, ove destinati a cooperare con la Fondazione nell'ambito dei Processi Sensibili;
- **CCNL:** contratti di lavoro applicati dalla Fondazione Teresa Camplani nonché i relativi contratti integrativi aziendali;
- **D.Lgs. 231/2001:** il decreto legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 e successive modifiche;
- **Linee Guida:** le linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001 approvate da Confindustria;
- **Modello Organizzativo:** il modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001;
- **Organo di Vigilanza o OdV:** Organo interno preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello Organizzativo e al relativo aggiornamento;
- **Processi Sensibili:** attività di Fondazione Teresa Camplani nel cui ambito ricorre il rischio di commissione dei Reati; tali processi/attività sono stati ricondotti a specifici protocolli facenti parte del Modello, e ad esso allegati;

- **Operazione Sensibile:** operazione o atto che si colloca nell'ambito dei Processi Sensibili e può avere natura clinica, tecnica, commerciale, finanziaria o societaria;
- **Reati/Reati Presupposto:** i reati ai quali si applica la disciplina prevista dal D.Lgs. 231/2001;
- **P.A.:** la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.

2. Il D.Lgs. 231/2001 e la normativa rilevante

In data 8 giugno 2001 è stato emanato - in esecuzione della delega di cui all'art. 11 della legge 29 settembre 2000 n. 300 - il D.Lgs. 231/2001, "*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*" entrato in vigore il 4 luglio successivo, che ha adeguato la normativa italiana in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune convenzioni internazionali cui l'Italia aveva già da tempo aderito. Il decreto è stato successivamente modificato ed integrato con l'introduzione di nuovi reati.

2.1. Destinatari della norma

Il D.Lgs. 231/2001, ha introdotto per la prima volta in Italia la responsabilità amministrativa degli Enti intesi come:

- Soggetti dotati di personalità giuridica (S.p.A., S.r.l., cooperative, associazioni riconosciute, fondazioni, enti privati e pubblici economici);
- Soggetti privi di personalità giuridica (Snc, Sas, associazioni non riconosciute).

Tale responsabilità degli enti si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto illecito. Non sono soggetti al Decreto 231/2001 lo Stato, gli Enti pubblici territoriali o qualsiasi altro ente con funzioni di rilievo costituzionale (ad es. partiti, sindacati, etc.).

2.2. Autori dei reati

La responsabilità dell'Ente sorge qualora venga commesso uno dei reati presupposto, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente stesso, da uno dei seguenti soggetti:

- Persone fisiche che rivestono funzioni "*apicali*" (di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale) o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell'Ente;
- Persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati;
- Persone fisiche che operano per nome e per conto dell'Ente in virtù di un mandato e/o di qualsiasi accordo di collaborazione o conferimento di incarichi.

In particolare la responsabilità dell'Ente è presunta qualora l'illecito sia commesso da una persona fisica apicale. In tal caso ricade sull'Ente l'onere di dimostrare la sua estraneità ai fatti provando che l'atto commesso è estraneo alle policy della Fondazione.

Viceversa la responsabilità dell'Ente è da dimostrare nel caso in cui chi ha commesso l'illecito non ricopra funzioni apicali. In tal caso l'onere della prova ricade sull'accusa che deve dimostrare l'esistenza di carenze a livello organizzativo o di vigilanza che possono comportare una corresponsabilità da parte dei soggetti apicali.

2.3. Reati previsti dal decreto

I reati cui si applica la disciplina del D.Lgs. 231/2001 sono in costante evoluzione; al momento della redazione del presente documento sono previste le seguenti tipologie:

- reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25);
- reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis);
- delitti contro l'industria ed il commercio (art. 25-bis1);
- reati societari (art. 25-ter);
- reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater1);
- reati contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- reati di abuso di mercato (art. 25-sexies);
- reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime connessi alla violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro (art. 25-septies);
- reati di ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies);
- delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies)
- reati ambientali (art. 25-undecies)
- impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies)
- delitti informatici e trattamento illecito dei dati (art. 24-bis);
- delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter);
- reati transnazionali (art. 10, della legge 146 del 16 marzo 2006).

2.4. Sanzioni

Le sanzioni a carico degli Enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione degli illeciti sono:

- sanzione pecuniaria (sempre prevista)
 - determinata dal giudice in base alla gravità del reato e del grado di responsabilità riconosciuto tenuto conto delle attività poste in essere per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto o prevenire la commissione dei reati. L'ammontare massimo è di circa 1,5 milioni di Euro
- sanzioni interdittive:
 - la sospensione o revoca di licenze, concessioni e autorizzazioni
 - il divieto di operare con la Pubblica Amministrazione
 - l'interdizione dall'esercizio dell'attività
 - l'esclusione o revoca di agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi
 - il divieto di pubblicizzare beni e servizi
 - eventuale Commissariamento Giudiziale.

- confisca del prezzo o del profitto derivante dal reato commesso
- pubblicazione della sentenza

Le misure di cui al D.Lgs. 231/2001, che possono essere applicate anche nel caso in cui il reato sia rimasto a livello di tentativo e vengono meno qualora l'Ente impedisca volontariamente il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento (art. 26 D.Lgs. 231/2001), possono essere adottate su richiesta del Pubblico Ministero anche in via cautelare.

2.5. Condizione esimente

E' previsto l'esonero della responsabilità dell'Ente qualora l'ente dimostri di aver adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un "*Modello di organizzazione, gestione e controllo*" ("Modello Organizzativo") idoneo a prevenire i reati delle specie di quello eventualmente verificatosi e abbia incaricato un apposito Organo indipendente di vigilare affinché questo modello fosse osservato e continuamente aggiornato (art. 6 D.Lgs. 231/2001).

Affinché l'esimente venga applicata, è inoltre necessario che non sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo incaricato e che le persone che hanno commesso il reato abbiano eluso, se in posizione apicale, in modo fraudolento il sistema di vigilanza e gestione adottato.

3. Il processo di adozione del Modello Organizzativo

3.1. Obiettivi del Modello Organizzativo

La delibera di Giunta Regionale IX/3856 del 25/07/2012 (*“Determinazione in ordine ai requisiti soggettivi per la sottoscrizione del Contratto da parte delle strutture accreditate di Diritto Privato”*) prevede, tra gli obblighi, anche la corretta applicazione del D.Lgs. 231/2001 quale requisito di accreditamento.

In precedenza alla delibera ed in via del tutto facoltativa, la Congregazione delle Suore Ancelle della Carità (Ente Fondatore della Fondazione Teresa Camplani) aveva formalmente avviato l'adozione del D.Lgs. 231/2001 che, per pura estensione, era stato inizialmente attuato anche per le attività sanitarie esercitate nelle unità locali che oggi fanno parte della Fondazione Teresa Camplani. Quest'ultima ha deciso di adempiere all'obbligo normativo regionale ancor prima dell'operatività, sfruttando l'esistenza di un Consiglio di Amministrazione Centralizzato ed istituito formalmente dal Regolamento approvato dal Consiglio Generalizio della Congregazione delle Suore Ancelle della Carità nella seduta del 20/01/2008. Nella consapevolezza che l'obbligo ricade sulla Congregazione ma nel tentativo di iniziare il lungo percorso di adeguamento quale opportunità unica per il miglioramento organizzativo e la prevenzione della commissione di reati, il Consiglio di Amministrazione Centralizzato aveva adottato, nella seduta del 10/12/2012, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ed il Codice Etico Comportamentale adottati con apposita delibera della Fondazione Teresa Camplani.

In data 12/07/2013 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Teresa Camplani ha formalmente adottato il presente Modello.

L'adozione del Modello Organizzativo deve:

- determinare una piena consapevolezza da parte del potenziale autore del Reato di commettere un illecito (la cui commissione è fortemente condannata e contraria agli interessi dell'Ente, anche quando apparentemente essa potrebbe trarne un vantaggio)
- consentire alle strutture dell'Ente di reagire tempestivamente nel prevenire od impedire la commissione del Reato stesso, grazie ad un monitoraggio costante dell'attività

Le finalità del Modello Organizzativo quindi sono:

- sviluppare la consapevolezza nei Dipendenti, Collaboratori, Organi Sociali e Fornitori, che operano per conto o nell'interesse dell'Ente nell'ambito dei Processi Sensibili, di poter incorrere - in caso di comportamenti non conformi alle norme e alle procedure dell'Ente (oltre che alla legge) - in illeciti passibili di conseguenze penalmente rilevanti non solo per se stessi, ma anche per la Fondazione
- censurare fattivamente ogni comportamento illecito, attraverso la costante attività dell'Organo di Vigilanza sull'operato delle persone rispetto ai Processi Sensibili e la comminazione di sanzioni disciplinari o contrattuali.

3.2. Emanazione e adozione del Modello Organizzativo, modifiche ed integrazioni

Il presente Modello Organizzativo è un *“atto di emanazione dell'organo dirigente”* (in conformità alle prescrizioni dell'art. 6, comma I, lettera a del D.Lgs. 231/2001), di conseguenza le successive modifiche e integrazioni, fermo restando quanto previsto nel successivo capitolo, sono rimesse alla competenza del Consiglio di Amministrazione, salva la facoltà del Presidente di procedere a modifiche urgenti che saranno poi ratificate dal Consiglio di Amministrazione.

In pendenza di ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione, l'efficacia provvisoria delle modifiche apportate dal Presidente non è sospesa. Il Modello Organizzativo e le successive modifiche saranno trasmesse alla Madre Generale annualmente.

3.3. Le Linee Guida

L'Ente, nella predisposizione del presente Modello Organizzativo, si è ispirato alle Linee Guida elaborate da Confindustria (aggiornamento del marzo 2014).

Tuttavia, la scelta eventuale di non adeguare il Modello Organizzativo ad alcune indicazioni contenute nelle Linee Guida non inficia la validità dello stesso - come peraltro precisano espressamente le stesse Linee Guida. Il singolo Modello Organizzativo, infatti, dovendo essere redatto con riferimento alla realtà concreta della Fondazione, ben può discostarsi dai codici citati che, per loro natura, hanno carattere generale.

3.4. Fasi della costruzione del Modello Organizzativo

La predisposizione del presente Modello Organizzativo è stata preceduta da una fase, approvata dal Consiglio di Amministrazione, di identificazione dei rischi (AS IS ANALISYS), dall'esame della documentazione della Fondazione (principali procedure in essere, organigrammi, ecc.) e da una serie di interviste con i soggetti chiave nell'ambito della struttura mirate all'individuazione e descrizione dei Processi Sensibili e dei sistemi e procedure di controllo adottati. Sulla base dei Processi Sensibili individuati, delle procedure e controlli già adottati, nonché delle previsioni e finalità del D.Lgs. 231/2001, si sono individuate le azioni di miglioramento delle attuali procedure interne e dei requisiti organizzativi essenziali (GAP ANALISYS) che hanno permesso di definire il Modello Organizzativo "specifico" ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

4. Modello Organizzativo di Fondazione Teresa Camplani

4.1. Atti di adozione

Il presente Modello Organizzativo è adottato dal Consiglio di Amministrazione con la delibera del 12 luglio 2013 e successive modifiche.

Il Consiglio di Amministrazione, con la medesima delibera:

- ha espressamente dichiarato di impegnarsi al rispetto del presente Modello
- ha istituito e nominato i membri dell'Organo di Vigilanza (OdV).

Il Modello di Organizzazione deve essere controllato con cadenza periodica per verificare l' idoneità alla luce dell'esperienza maturata, dando prova di tale operazione in un apposito verbale.

4.2. Struttura del Modello Organizzativo

Il presente Modello Organizzativo, fermo restando la sua finalità peculiare relativa al D.Lgs. 231, si inserisce nel più ampio sistema di controllo costituito principalmente dalle regole di *governance* e dal sistema di procedure vigenti nelle diverse Unità Locali.

Aspetti fondamentali e qualificanti del Modello Organizzativo sono:

- l'individuazione dei **Processi Sensibili** con riferimento alle Linee Guida di Confindustria;
- la attribuzione all'**Organo di Vigilanza** del compito di promuovere l'attuazione efficace e corretta del Modello Organizzativo anche attraverso il monitoraggio dei comportamenti della Fondazione ed il diritto ad una informazione costante sulle attività rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001;
- la messa a disposizione dell'Organo di Vigilanza di **risorse** (umane e finanziarie) adeguate a supportarlo nei compiti affidatigli ed a raggiungere risultati ragionevolmente ottenibili;
- l'attività di **verifica del funzionamento** da parte dell'OdV del Modello Organizzativo con conseguente aggiornamento periodico (controllo *ex post*);
- l'attività di **sensibilizzazione e diffusione** a tutti i livelli dell'Ente delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

I principi generali di un adeguato sistema di controllo interno che sono richiamati sono:

- la **verificabilità, documentabilità** e tracciabilità di ogni operazione rilevante;
- il rispetto del principio della **separazione delle funzioni**;
- la definizione di **poteri autorizzativi coerenti** con le responsabilità assegnate;
- la comunicazione agli organi di vigilanza delle informazioni rilevanti.

4.3. Procedure e sistemi di controllo esistenti nelle strutture dell'Ente

Il Modello Organizzativo integra le procedure e i sistemi di controllo esistenti ed operanti nelle unità locali, ove giudicati idonei a valere anche come misure di prevenzione dei Reati e come controllo sui Processi Sensibili.

Conformemente a quanto previsto anche dalle Linee Guida, sono da considerare parte integrante del Modello Organizzativo le seguenti componenti:

- il sistema organizzativo della Fondazione, così come definito dall'Organigramma e delle procedure della Fondazione create allo scopo di garantire la correttezza,

l'efficacia e l'efficienza delle attività, nel rispetto dei principi indicati dalla legge e dalle norme di settore;

- il codice etico e comportamentale, definito allo scopo di evidenziare i principi, valori, impegni e responsabilità etiche che ispirano l'attività dell'Ente, dell'intera organizzazione e dei singoli operatori quali criteri vincolanti di riferimento comportamentale, in linea con il carisma ed i principi dettati dalla Congregazione delle Suore Ancelle della Carità;
- il modello di controllo di gestione, allo scopo di guidare la gestione dell'Ente verso il conseguimento degli obiettivi generali e specifici, evidenziando gli scostamenti e costituendo lo strumento per la decisionalità;
- il sistema di formazione del personale;
- il sistema disciplinare;
- il modello di gestione dei rischi sui luoghi di lavoro;
- il documento programmatico per la sicurezza dei dati.

Copia dei documenti citati e/o dettagliate informazioni su ciascuno degli argomenti citati sono distribuite, conservate e aggiornate insieme con il Modello Organizzativo.

Fondazione Teresa Camplani opera una scelta di intervento procedurale "per differenza", cioè introduce unicamente norme, regolamenti o protocolli strettamente necessari nelle aree di rischio. Ove possibile verrà operato un rinvio all'impianto esistente, conosciuto e consolidato, in particolare per la gestione del sistema qualità, sicurezza ed ambiente.

4.4. I Processi Sensibili dell'Ente

Vengono esclusi da ogni valutazione i reati di difficile commissione nell'interesse o a vantaggio di una Istituzione con attività a carattere sanitario e socio-assistenziale in quanto le diverse ipotesi di illecito penale non sono riferibili esclusivamente ad una specifica tipologia di soggetti attivi o di attività esercitate.

Sono considerati reati di difficile commissione per l'Ente:

- delitti di terrorismo;
- delitti di criminalità organizzata;
- abusi di mercato;
- reati transazionali;
- reati contro l'industria ed il commercio.

I reati presupposto sono sostanzialmente distinti in:

- peculiari: tipici dell'attività sanitaria e socio-assistenziale, individuati e descritti nel Risk Assessment;
- comuni: reati non tipici dell'attività sanitaria e socio-assistenziale ma che possono ipoteticamente essere compiuti. Nel Modello si afferma la scelta di legalità alla quale si ispira la politica della Fondazione, collegata all'obbligo di probità e correttezza per tutti coloro che prestano a qualunque titolo la loro opera nell'Ente;
- atipici: elencati con nomen iuris ed il testo della legge al fine di consentire ad ogni livello della fondazione la conoscenza delle condotte penalmente vietate a cui è riconnessa la responsabilità dell'Ente.

Dall'analisi dei rischi condotta ai fini del D.Lgs. 231/2001 è emerso che i Processi Sensibili allo stato attuale riguardano principalmente:

- Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione: artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/2001;
- Reati Societari: art. 25-ter del D.Lgs. 231/2001;

- Reati connessi alla Sicurezza del Lavoro: art. 25-septies del D.Lgs. 231/2001;
- Delitti informatici e trattamento illecito di dati: art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001;
- Reati Ambientali: art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001;
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili: art. 25-quater1 del D.Lgs 231/2001;
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare: art. 25-duodecies del D.Lgs 231/2001;
- Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo ed in strumenti o segni di riconoscimento: art. 25 bis del D.Lgs 231/2001;
- Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita: art. 25 octies del D.Lgs. 231/2001;
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore: art. 25-novies del D.Lgs 231/2001;
- Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria: art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001.

Gli altri reati contemplati dal D.Lgs. 231/2001 appaiono solo astrattamente configurabili e non sono quindi concretamente commettabili. Essi sono comunque rilevati e monitorati.

Di seguito sono elencate le attività, individuate ai fini del D.Lgs. 231/2001, che, per il loro contenuto intrinseco, sono considerate maggiormente esposte alla commissione dei Reati presupposto:

- Rendicontazione attività e rimborso farmaci;
- Gestione delle visite ispettive;
- Gestione delle consulenze;
- Gestione degli approvvigionamenti;
- Gestione dei flussi monetari e finanziari;
- Selezione, assunzione, amministrazione e gestione del personale e dei collaboratori;
- Richiesta di finanziamenti, sovvenzioni, erogazioni e fondi per l'attività sanitaria, di ricerca e di formazione;
- Formazione;
- Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio;
- Gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- Gestione dell'infrastruttura tecnologica e informatica, e trattamento lecito dei dati;
- Gestione dei rifiuti e delle altre attività ad impatto ambientale;
- Omaggi, liberalità e sponsorizzazioni;
- Sangue (non è riferita a reati presupposto del D. Lgs. 231/01, tuttavia è un'attività potenzialmente rischiosa che potrebbe essere monitorata tramite il Modello 231).

Si rinvia alla Parte Speciale del Modello per l'analisi delle singole attività a rischio.

5. L'Organo di Vigilanza (OdV) e regolamento

5.1. Identificazione dell'OdV, requisiti, nomina e revoca

In base alle previsioni del D.Lgs. 231/2001 ed in base alle indicazioni delle Linee Guida, l'Organo di Vigilanza (OdV) è una struttura della Fondazione a cui è affidato il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza e l'aggiornamento del Modello Organizzativo; deve essere dotato di autonomia, indipendenza, professionalità, continuità d'azione, onorabilità e assenza di conflitti di interesse.

I suoi membri devono essere soggetti qualificati ed esperti in ambito legale, contabile e igienico-sanitario, dotati di professionalità e competenza e degli opportuni requisiti di onorabilità tali da garantire imparzialità di giudizio e autorevolezza ed eticità di condotta. Questo al fine di assicurare collegialmente un controllo operativo ed una supervisione sicuri ed efficaci relativamente a tutti i settori di attività.

La carica a componente dell'ODV non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti in materia bancaria, finanziaria e tributaria;
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 264/1942;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la P.A., la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- c) le preclusioni di cui alla precedente lettera b) valgono anche in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti di cui all'art. 444 c.p.p. salvo che sia avvenuta l'estinzione del reato.

I componenti dell'OdV, nonché i soggetti dei quali l'OdV si avvale per lo svolgimento delle proprie attività, sono tenuti all'obbligo della riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni o attività.

All'OdV non possono essere attribuiti, neppure in via sostitutiva, poteri di intervento gestionale, decisionale organizzativo o disciplinare relativi allo svolgimento delle attività dell'Ente.

L'Organo di Vigilanza dell'Ente:

- È nominato (ed eventualmente revocato) con atto esclusivo del Consiglio di Amministrazione, è composto da un minimo di 3 a un massimo di 5 membri, dura in carica 3 anni, ed è costituito in forma collegiale da almeno:
 - Un professionista esperto in ambito 231/2001;
 - Un professionista esperto in materia sanitaria;
 - Un professionista esperto in materia di controlli interni e di sistemi organizzativi.
- Il compenso per ciascun membro dell'OdV sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione che lo nomina che ne indica anche, annualmente, il Fondo a disposizione;
- Risponde nello svolgimento delle sue funzioni al Consiglio di Amministrazione collaborando in ciò con il Collegio dei Revisori;
- Si può avvalere di tutte le funzioni interne e/o dei consulenti esterni che si rendessero necessari, in considerazione della peculiarità delle responsabilità attribuite e dei contenuti professionali specifici richiesti per lo svolgimento della propria attività;

- Può essere revocato dal Consiglio di Amministrazione per il venir meno dei suoi requisiti o, in ogni caso, per l'eventuale sua inadeguatezza e/o inefficienza a svolgere il suo ruolo; in particolare la decadenza può essere prevista in caso di violazione delle disposizioni relative all'obbligatorietà delle riunioni, all'effettuazione di controlli periodici sulle procedure di fatturazione, alle audizioni del personale, alla verbalizzazione e tenuta del libro verbali;
- I membri interni dell'ODV decadono automaticamente dalla carica in caso di cessazione del rapporto di dipendenza/collaborazione con l'Ente. Ogni membro ha facoltà di rassegnare le dimissioni dall'incarico presentando lettera motiva al Consiglio di Amministrazione che lo ha nominato;
- L'avvenuto conferimento dell'incarico viene formalmente comunicato da parte del Consiglio di Amministrazione a tutti i livelli dell'Ente, mediante la circolazione di un comunicato interno che illustri poteri, compiti, responsabilità nonché la sua collocazione gerarchica ed organizzativa e le finalità della sua costituzione.

5.2. Funzioni e poteri dell'Organo di Vigilanza

All'Organo di Vigilanza è affidato il compito di vigilare:

- sull'osservanza del Modello Organizzativo da parte dei Dipendenti, Collaboratori, Organi Sociali e dei Fornitori;
- sull'efficacia ed efficienza del Modello Organizzativo in relazione alla struttura della Fondazione ed alla effettiva capacità di prevenire la commissione dei Reati;
- sull'opportunità di aggiornamento del Modello Organizzativo, laddove si riscontrino esigenze di adeguamento dello stesso in relazione a mutate condizioni dell'Ente e/o normative.

5.3. Funzioni specifiche dell'Organo di Vigilanza

5.3.1. Verifiche e controlli sull'attività operativa:

- attuare le procedure di controllo previste dal Modello Organizzativo anche tramite l'emanazione di disposizioni (regolamentari e/o informative) interne;
- condurre ricognizioni sull'attività della Fondazione ai fini dell'aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili;
- redigere un piano annuale che preveda periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dall'Ente, soprattutto nell'ambito dei Processi Sensibili, i cui risultati devono essere riassunti in un apposito rapporto da esporsi in sede di *reporting* agli Organi Sociali deputati;
- raccogliere, elaborare e conservare le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello, nonché aggiornare la lista di informazioni che devono essere a lui trasmesse o tenute a sua disposizione;
- coordinarsi con le altre funzioni della Fondazione (anche attraverso apposite riunioni) per il miglior monitoraggio delle attività in relazione alle procedure stabilite nel Modello. A tal fine, l'OdV ha libero accesso a tutta la documentazione dell'Ente che ritiene rilevante e deve essere costantemente informato dal *management*: a) sugli aspetti dell'attività della Fondazione che possono esporre l'Ente al rischio concreto di commissione di uno dei Reati; b) sui rapporti con i Collaboratori e con i Fornitori che operano per conto della Fondazione nell'ambito di Operazioni Sensibili;
- attivare e svolgere le inchieste interne, raccordandosi di volta in volta con le funzioni dell'Ente interessate per acquisire ulteriori elementi di indagine;

5.3.2. Formazione:

- valutare con il Direttore Generale i programmi di formazione per il personale e del contenuto delle comunicazioni periodiche da farsi ai Dipendenti, Collaboratori e agli Organi Sociali, finalizzate a fornire agli stessi la necessaria sensibilizzazione e le conoscenze di base della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001;
- indicare l'aggiornamento con continuità dello spazio sul sito intranet contenente tutte le informazioni relative al D.Lgs. 231/2001 e al Modello Organizzativo;
- monitorare le iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del Modello Organizzativo e predisporre la documentazione interna necessaria al fine della sua efficace attuazione, contenente istruzioni d'uso, chiarimenti o aggiornamenti dello stesso;

5.3.3. Sanzioni:

- coordinarsi con il *management* della Fondazione per valutare l'adozione di eventuali sanzioni disciplinari, fermo restando la competenza di quest'ultimo per l'irrogazione della sanzione e il relativo procedimento disciplinare;

5.3.4. Aggiornamenti:

- interpretare la normativa rilevante e verificare l'adeguatezza del Modello Organizzativo a tali prescrizioni normative;
- valutare e proporre le esigenze di aggiornamento del Modello;
- indicare al *management* le eventuali integrazioni ai sistemi di gestione delle risorse finanziarie (sia in entrata che in uscita), per introdurre alcuni accorgimenti idonei a rilevare l'esistenza di eventuali flussi finanziari atipici e connotati da maggiori margini di discrezionalità rispetto a quanto ordinariamente previsto.

5.3.5. Verifiche sull'adeguatezza del Modello

Oltre all'attività di vigilanza che l'OdV svolge continuamente sull'effettività del Modello Organizzativo (e che si concreta nella verifica della coerenza tra i comportamenti concreti dei destinatari ed il Modello Organizzativo stesso), l'OdV periodicamente effettua specifiche verifiche sulla reale capacità del Modello alla prevenzione dei Reati, preferibilmente coadiuvandosi con soggetti terzi in grado di assicurare una valutazione obiettiva dell'attività svolta.

Tale attività si concretizza in:

- una verifica a campione dei principali atti della Fondazione e dei contratti di maggior rilevanza conclusi dall'Ente in relazione ai Processi Sensibili e alla conformità degli stessi alle regole di cui al presente Modello.
- *review* di tutte le segnalazioni ricevute nel corso dell'anno, delle azioni intraprese dall'OdV, degli eventi considerati rischiosi e della consapevolezza dei Dipendenti, Collaboratori e degli Organi Sociali rispetto alla problematica della responsabilità penale dell'impresa con verifiche a campione.

5.4. **L'Organo di Vigilanza e le altre funzioni dell'Ente**

L'OdV deve coordinarsi costantemente con le funzioni competenti presenti in Fondazione per i diversi profili specifici e precisamente:

- i Collaboratori Legali per l'interpretazione della normativa rilevante, per la modifica o integrazione della mappatura dei Processi Sensibili, per determinare il contenuto delle clausole contrattuali;
- il Collegio dei Revisori per gli adempimenti della Fondazione che possono avere rilevanza ai fini della commissione dei reati societari;

- con l'Area Formazione e con l'Ufficio Personale in ordine alla formazione del personale ed ai procedimenti disciplinari;
- con la Direzione Amministrativa in ordine al controllo dei flussi finanziari.
- con il Datore di Lavoro e con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione in merito al tema della sicurezza del lavoro;
- con i tecnici della Fondazione per tutti i reati che richiedono una valutazione relativa a competenze specifiche (es. reati informatici, reati sicurezza, reati ambientali).

5.5. Norme generali relative all'OdV

- Il funzionamento dell'ODV è regolato dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- Le attività poste in essere dall'OdV non possono essere sindacate da alcun altro Organo o struttura della Fondazione, fermo restando però che il Consiglio di Amministrazione è in ogni caso chiamato a svolgere un'attività di valutazione sull'adeguatezza del suo intervento.
- L'OdV ha libero accesso presso tutte le funzioni dell'Ente e presso tutte le unità locali - senza necessità di alcun consenso preventivo - onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei compiti previsti dal D.Lgs. n. 231/2001.
- Al fine di garantire che l'attività del OdV sia efficace e penetrante, può avvalersi non solo dell'ausilio di tutte le strutture dell'Ente ma altresì - sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità - di Collaboratori esterni, con specifiche competenze professionali in materia, per l'esecuzione delle operazioni tecniche necessarie alla funzione di controllo. Tali Collaboratori dovranno sempre riferire i risultati del proprio operato all'OdV.
- Nel contesto delle procedure di formazione del *budget* della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione deve approvare una dotazione di risorse finanziarie, proposta dall'OdV stesso, della quale l'OdV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.). Tale Fondo deve essere quantificato sulla base di apposita relazione predisposta dall'OdV;
- La definizione degli aspetti attinenti alla continuità dell'azione dell'OdV, quali ad esempio la calendarizzazione della sua attività, la verbalizzazione delle riunioni, la disciplina dei flussi informativi dalle strutture della Fondazione all'OdV, sono rimesse ad un regolamento di funzionamento interno da adottarsi da parte del OdV, nel rispetto di quanto previsto nel presente Modello Organizzativo.
- L'OdV ha, come previsto dalla legge, autonomi poteri di iniziativa e controllo ai fini di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello Organizzativo, ma non ha poteri coercitivi o di intervento modificativi della struttura dell'Ente o sanzionatori nei confronti di Dipendenti, Collaboratori, Organi Sociali o Fornitori, poteri questi che sono demandati ai competenti soggetti ed organi (Consiglio di Amministrazione, Presidente, Collegio dei Revisori, Direttore Generale).
- L'autonomia e l'indipendenza che necessariamente devono connotare le attività dell'OdV rendono necessario introdurre alcune forme di tutela in suo favore, al fine di garantire l'efficacia del Modello e di evitare che la sua attività di controllo possa ingenerare forme di ritorsione a suo danno (ad esempio nell'ipotesi in cui dagli accertamenti svolti dall'OdV possano emergere elementi che facciano risalire al massimo vertice della Fondazione il Reato o il tentativo di commissione del Reato o la violazione del presente Modello). Pertanto, le decisioni in merito a remunerazione, promozioni, trasferimento o sanzioni disciplinari relative ai membri dell'OdV sono attribuite alla competenza esclusiva del Consiglio di Amministrazione.

- L'OdV ha al suo interno un Presidente che ha il compito di promuovere l'attività, presiedere le riunioni e rappresentare l'Organo presso gli Amministratori dell'Ente; tutte le convocazioni devono essere inviate in conoscenza anche alla Direzione Generale.
- L'OdV usufruisce di idonei locali per le riunioni, le audizioni e per ogni attività ritenuta necessaria. Viene istituita una casella di posta elettronica con accesso riservato ai membri dell'OdV.
- L'OdV si riunisce almeno trimestralmente per accertare l'applicazione abituale del Modello attraverso il controllo di un significativo campione dei documenti sanitari ed amministrativi attinenti le aree a rischio di reato.

5.6. Reporting dell'OdV verso il vertice della Fondazione

L'OdV riferisce in merito all'attuazione del Modello Organizzativo, all'emersione di eventuali criticità, all'esigenza di eventuali aggiornamenti e adeguamenti del Modello Organizzativo e alla segnalazione delle violazioni accertate.

A tal fine, il OdV ha due linee di *reporting*:

- Verso il Consiglio di Amministrazione su base continuativa.
- Verso il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori. A tal fine, l'OdV incontra annualmente il Consiglio di Amministrazione e predispone un rapporto scritto annuale per il Consiglio di Amministrazione e per il Collegio dei Revisori sull'attività svolta (indicando in particolare i controlli effettuati e l'esito degli stessi, le verifiche specifiche e l'esito delle stesse, l'eventuale aggiornamento della mappatura dei Processi Sensibili, ecc.).
- Verso il Consiglio di Amministrazione al termine di ogni mandato triennale mediante la presente della Relazione Triennale di Fine Mandato.
- Verso l'ASL di competenza. L'OdV, entro il 28 febbraio di ogni anno, invia l'estratto della relazione annuale presentata al Consiglio di Amministrazione nella quale si attesta l'efficacia e la corretta applicazione del Modello e il rilievo/assenza di criticità.

Qualora l'OdV rilevi criticità riferibili a qualcuno dei soggetti referenti, la corrispondente segnalazione è da destinarsi prontamente a uno degli altri soggetti sopra indicati.

Qualora accerti violazioni del Modello suscettibili di integrare ipotesi di reato non ancora giunte a consumazione, l'OdV ne dà immediata notizia al Consiglio di Amministrazione affinché quest'ultimo impedisca il compimento dell'azione o la realizzazione dell'evento.

In particolare, il *reporting* ha ad oggetto:

- l'attività svolta dall'ufficio dell' OdV;
- le criticità ed i miglioramenti da attuare eventualmente emersi sia in termini di comportamenti o eventi interni all'Ente, sia in termini di efficacia del Modello Organizzativo.

Gli incontri dell'OdV con il Consiglio di Amministrazione devono essere verbalizzati e copia dei verbali devono essere custodite dall'OdV.

Fermo restando i termini di cui sopra, il Collegio dei Revisori, il Consiglio di Amministrazione e il Direttore Generale hanno comunque facoltà di convocare, per motivi urgenti, in qualsiasi momento, previo congruo preavviso, l'OdV che, a sua volta, ha la facoltà di richiedere, attraverso le funzioni o i soggetti competenti, la convocazione dei predetti organi, per motivi urgenti, in qualsiasi momento, previo congruo preavviso.

5.7. Flussi informativi verso l'OdV - Informazioni di carattere generale

Al fine di agevolare l'attività di controllo dell'OdV, tutte le strutture della Fondazione devono segnalare, mediante segnalazioni o informazioni, eventi che potrebbero ingenerare responsabilità dell'Ente ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Valgono al riguardo le seguenti prescrizioni di carattere generale:

- I Dipendenti e Collaboratori devono segnalare tutte le violazioni o deroghe delle procedure della Fondazione, del Codice etico comportamentale e del Modello Organizzativo nonché gli ordini ricevuti da superiori ritenuti in contrasto con la legge o la normativa vigente;
- i Dipendenti, Collaboratori, gli Organi Sociali ed i Fornitori devono segnalare all'OdV le notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati;
- i Dipendenti e i Collaboratori che hanno una funzione di coordinamento del personale, hanno l'obbligo di segnalare all'OdV le violazioni del Modello Organizzativo commesse dai Dipendenti e Collaboratori che a loro rispondono gerarchicamente;
- l'OdV valuta le segnalazioni ricevute; gli eventuali provvedimenti conseguenti sono applicati in conformità a quanto previsto dal Sistema Disciplinare;
- i segnalanti in buona fede saranno garantiti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione ed in ogni caso sarà assicurata la riservatezza e l'anonimato del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Fondazione o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

5.8. Flussi informativi verso l'OdV - Informazioni specifiche obbligatorie

Oltre alle segnalazioni relative a violazioni di carattere generale sopra descritte, devono essere obbligatoriamente ed immediatamente trasmesse all'OdV le informazioni previste dai Protocolli della Fondazione, e in particolare dal Protocollo Flussi Informativi verso l'OdV.

5.9. Raccolta e conservazione delle informazioni dello OdV

Ogni informazione, segnalazione, *report* previsto nel presente Modello Organizzativo è conservato dall'OdV in un apposito *data base* per un periodo di 10 anni. L'accesso al *data base* è consentito ai membri del Collegio dei Revisori, del Consiglio di Amministrazione e al Direttore Generale, salvo che non riguardino indagini nei loro confronti, nel qual caso sarà necessaria l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione nella sua collegialità, sentito il Collegio dei Revisori e sempre che tale accesso non sia comunque garantito da norme di legge vigenti.

L'Organismo di Vigilanza è tenuto ad istituire ed aggiornare il Libro Verbale delle Riunioni, consultabile dagli Organi e dalle Funzioni di Controllo della Fondazione, nel quale dovranno essere annotati i verbali delle riunioni dell'OdV. Non dovranno essere annotate in tale Libro le eventuali segnalazioni pervenute all'OdV, e le relative istruttorie e decisioni prese in merito, le quali saranno contenute nel "Libro Registro Segnalazioni e Istruttorie".

Nel Libro Registro Segnalazioni e Istruttorie, consultabile esclusivamente dai componenti dell'OdV, dovranno essere raccolte le segnalazioni relative alle violazioni del Modello o dei Protocolli specifici allegati.

Il Segretario dell'OdV custodisce e aggiorna i Libri e l'Archivio dell'OdV.

6. La Formazione ed Informazione dei Dipendenti e Collaboratori

6.1. Formazione ed informazione dei Dipendenti e Collaboratori

Ai fini dell'efficacia del presente Modello Organizzativo, è obiettivo dell'Ente garantire una corretta conoscenza, sia alle risorse già presenti nella Fondazione sia a quelle da inserire, delle regole di condotta ivi contenute, con differente grado di approfondimento in relazione al diverso livello di coinvolgimento delle risorse medesime nei Processi Sensibili.

Il sistema di informazione e formazione è supervisionato dall'attività realizzata in questo campo dall'OdV in collaborazione con il Direttore Generale e l'Area Formazione e con i responsabili delle altre funzioni di volta in volta coinvolte nell'applicazione del Modello Organizzativo.

I contratti dei Collaboratori devono contenere clausole risolutive espresse che possono essere applicate dall'Ente nel caso di comportamenti in contrasto con le linee di condotta indicate nel Modello Organizzativo e tali da comportare il rischio di commissione di un Reato.

6.1.1. La comunicazione iniziale

L'adozione del presente Modello Organizzativo è comunicata dal Direttore Generale a tutti i Dipendenti e Collaboratori presenti in Fondazione al momento dell'adozione stessa. A costoro viene consegnata, anche in maniera telematica, copia del presente documento che risulta anche reperibile sul sito internet www.fondazioneteresacamplani.it e in intranet.

I suddetti soggetti, al momento della consegna del presente Modello Organizzativo, sottoscrivono dichiarazione per integrale presa visione e accettazione, e si impegnano, nello svolgimento dei propri compiti afferenti a Processi Sensibili e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della Fondazione, al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenute.

6.1.2. La formazione

L'attività di formazione finalizzata a diffondere la conoscenza della normativa di cui al D.Lgs. 231/2001 è differenziata, nei contenuti e nelle modalità di erogazione, in funzione della qualifica dei destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano, dell'aver o meno funzioni di rappresentanza della Fondazione.

In particolare, l'Ente ha previsto livelli diversi di informazione e formazione attraverso idonei strumenti di diffusione (comunicazione scritta iniziale, corso in aula, e-learning, formazione sul campo).

6.1.3. La comunicazione successiva

Ogni modifica o aggiornamento del Modello Organizzativo deve essere comunicata nell'area intranet, indicando i tratti generali e particolari delle variazioni. I Responsabili di Funzione devono essere informati ed aggiornati direttamente riguardo eventuali modifiche o aggiornamenti che comportino variazione di obblighi o di procedure a loro carico.

6.2. Informazione ai Fornitori

I Fornitori devono essere informati del contenuto del Modello Organizzativo e dell'esigenza dell'Ente che il loro comportamento sia conforme ai disposti del D.Lgs. 231/2001. A costoro viene consegnata copia del presente Modello Organizzativo, anche in via telematica.

I suddetti soggetti, al momento della consegna del presente Modello Organizzativo, lo sottoscrivono per integrale presa visione e accettazione, e si impegnano, nello svolgimento dei propri compiti afferenti ai Processi Sensibili e in ogni altra attività che possa realizzarsi nell'interesse o a vantaggio della Fondazione, al rispetto dei principi, regole e procedure in esso contenute.

Anche i contratti dei Fornitori devono contenere clausole risolutive espresse che possono essere applicate dall'Ente nel caso di comportamenti in contrasto con le linee di condotta indicate nel Modello Organizzativo e tali da comportare il rischio di commissione di un Reato.

7. Sistema Disciplinare

7.1. Funzione del sistema disciplinare

La definizione di un sistema di sanzioni (commisurate alla violazione e dotate di deterrenza) applicabili in caso di violazione delle regole di cui al presente Modello Organizzativo rende efficiente l'azione di vigilanza del OdV ed ha lo scopo di garantire l'effettività del Modello Organizzativo stesso. La definizione di tale sistema disciplinare costituisce, infatti, ai sensi dell'art. 6 primo comma lettera e) del D.Lgs. 231/2001, un requisito essenziale del Modello Organizzativo medesimo ai fini dell'esimente rispetto alla responsabilità dell'Ente.

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato rilevante ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

L'applicazione del sistema disciplinare non preclude le facoltà dei soggetti destinatari relative ai diritti previsti dalla normativa, quali contestazione ed opposizione avverso il procedimento disciplinare.

L'Ente si riserva di agire nelle sedi opportune contro chiunque abbia commesso, per qualunque ragione, reato nel contesto dell'attività della Fondazione.

Il Modello Organizzativo ed il Codice Etico vengono consegnati a mano ad ogni nuovo assunto. Le modifiche vengono regolarmente comunicate e messe a disposizione dei dipendenti in Intranet e Internet. Le Organizzazioni Sindacali ricevono, anche in formato elettronico, copia delle modifiche del Modello e del Codice Etico che vengono anche affissi, in modo permanente, nelle bacheche della Fondazione.

Per tutto quanto non previsto dal sistema disciplinare, troveranno applicazione le norme di legge e di regolamento vigenti nonché le previsioni della contrattazione, inclusa quella collettiva e dei regolamenti interni applicabili.

7.2. Misure nei confronti di Dipendenti e Collaboratori

7.2.1. Violazioni del Modello

Fermi restando gli obblighi nascenti dallo Statuto dei Lavoratori, i comportamenti sanzionabili sono i seguenti:

- violazione di procedure interne previste o richiamate dal presente Modello Organizzativo (ad esempio non osservanza delle procedure prescritte, omissione di comunicazioni all'OdV in merito a informazioni prescritte, omissione di controlli, ecc.) o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello Organizzativo o alle procedure ivi richiamate;
- violazione di procedure interne previste o richiamate dal presente Modello Organizzativo o adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello Organizzativo o dalle procedure ivi richiamate che esponano la Fondazione ad una situazione oggettiva di rischio di commissione di uno dei Reati;
- adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del presente Modello Organizzativo, o alle procedure ivi richiamate, e diretti in modo univoco al compimento di uno o più Reati;
- adozione, nell'espletamento di attività connesse ai Processi Sensibili, di comportamenti palesemente in violazione delle prescrizioni del presente Modello Organizzativo, o con le procedure ivi richiamate, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Fondazione di sanzioni previste dal D.Lgs. 231/2001.

Le sanzioni e l'eventuale richiesta di risarcimento dei danni verranno commisurate al livello di responsabilità ed autonomia del Dipendente, all'eventuale esistenza di precedenti disciplinari a carico dello stesso, all'intenzionalità del suo comportamento nonché alla gravità del medesimo, con ciò intendendosi il livello di rischio a cui la Fondazione può ragionevolmente ritenersi esposta - ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 231/2001 - a seguito della condotta censurata.

Il sistema disciplinare è soggetto a costante verifica e valutazione da parte dell'OdV e del Direttore Generale con il supporto del Direttore delle Risorse Umane, rimanendo quest'ultimo responsabile della concreta applicazione delle misure disciplinari qui delineate su eventuale segnalazione dell'OdV e sentito il superiore gerarchico dell'autore della condotta censurata.

7.2.2. Le sanzioni

La violazione da parte dei Dipendenti soggetti al CCNL delle singole regole comportamentali di cui al presente Modello costituisce illecito disciplinare.

I provvedimenti disciplinari irrogabili nei riguardi di detti lavoratori - nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili - sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL, e precisamente:

- richiamo verbale;
- richiamo scritto;
- multa non superiore all'importo di quattro ore della retribuzione (es. violazione di procedure, l'omissione di segnalazione all'ODV, comportamenti non conformi al Modello);
- sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di dieci giorni (es. per adozione di comportamenti gravi non conformi);
- licenziamento con o senza preavviso (anche, se necessario, previa sospensione cautelare) (es. per comportamento non conforme diretto in modo univoco al compimento del reato o commissione del reato).

Ai fini dell'irrogazione della sanzione avranno rilievo i seguenti elementi: gravità della condotta o dell'evento, tipologia di violazione commessa, circostanze e modalità della condotta.

Sono considerati aggravanti i seguenti elementi: commissione di più violazioni nell'ambito della medesima condotta, concorso di più soggetti, recidiva.

Restano ferme - e si intendono qui richiamate - tutte le previsioni di cui al CCNL, tra cui la necessità che:

- la contestazione disciplinare sia inviata al lavoratore non oltre il termine di trenta giorni dal momento in cui gli organi direttivi sanitari ed amministrativi hanno avuto effettiva conoscenza della mancanza commessa;
- il provvedimento disciplinare non sia adottato dal datore di lavoro oltre il termine di trenta giorni dalla presentazione della deduzione da parte del lavoratore;
- il predetto termine di trenta giorni rimanga sospeso nel caso in cui il dipendente richieda di essere ascoltato di persona unitamente al rappresentante sindacale, riprendendo poi a decorrere detto termine *ab initio* per ulteriori trenta giorni dalla data in cui le parti si saranno incontrate per discutere della contestazione;
- sia rispettato il principio di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, in relazione alla gravità della mancanza e, pertanto, che il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni siano determinati in relazione ai seguenti criteri generali di cui al CCNL.

Per quanto riguarda l'accertamento delle infrazioni, i procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al *management* della Fondazione.

7.3. Misure nei confronti dei collaboratori Libero-professionisti

Nel contratto individuale è contenuta l'indicazione delle violazioni del Modello e dei provvedimenti disciplinari da adottarsi, in particolare per i casi in cui la violazione sia tanto grave da dar luogo alla risoluzione immediata del rapporto.

Tutte le previsioni del Modello Organizzativo vengono attuate a tutti i collaboratori Libero-Professionisti presenti nella struttura, quindi sia per coloro i quali sono inseriti nell'organico ai fini dell'autorizzazione ed accreditamento che per coloro che lavorano fuori organico ed occasionalmente indisciplinate autorizzate ma non accreditate.

7.4. Misure nei confronti degli Amministratori

In caso di violazione del Modello Organizzativo da parte di uno o più membri del Consiglio di Amministrazione, l'OdV informa il Collegio dei Revisori e l'intero Consiglio di Amministrazione i quali prendono gli opportuni provvedimenti tra cui l'immediato intervento della Superiora Generale della Congregazione delle Ancelle della Carità al fine di adottare le misure più idonee da parte del Consiglio di Amministrazione.

Le violazioni dolose al Modello possono determinare l'immediata decadenza dalla carica e da qualsiasi diritto anche economico.

7.5. Misure nei confronti dei Revisori

In caso di violazione del presente Modello Organizzativo da parte di uno o più Revisori, l'OdV informa l'intero Collegio dei Revisori e il Consiglio di Amministrazione i quali prenderanno gli opportuni provvedimenti al fine di adottare le misure più idonee previste dallo Statuto della Fondazione Teresa Camplani e/o dalla legge.

7.6. Misure nei confronti dei Collaboratori e dei Fornitori

Ogni violazione da parte dei Collaboratori o dei Fornitori delle regole di cui al presente Modello Organizzativo agli stessi applicabili o di commissione dei Reati nello svolgimento della loro attività per Fondazione Teresa Camplani è sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti. Ogni contratto prevede la possibilità di risoluzione immediata del rapporto a seguito di violazione di obblighi legati al D.Lgs. 231/2001.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Fondazione, come nel caso di applicazione alla stessa da parte del Giudice delle misure previste dal D.Lgs. 231/2001.

8. PARTE SPECIALE

Struttura della Parte Speciale

La Parte Speciale del documento analizza in dettaglio le categorie di Reati previsti dal D.Lgs. 231/2001, e le attività a rischio alle quali sono riconducibili i reati presupposto.

9. SEZIONE COMUNE: regole generali per la gestione delle Operazioni Sensibili

In linea generale è fatto divieto di porre in essere, dare collaborazione o dare causa alla realizzazione di comportamenti che – individualmente o collettivamente – integrino le fattispecie di reato previste dal Decreto.

Tutte le Operazioni Sensibili devono essere svolte conformandosi alle leggi vigenti, alle procedure aziendali e alle regole contenute nel presente Modello Organizzativo.

Le eccezioni a tali regole ritenute indispensabili per evitare un danno al paziente, dovranno sempre essere documentate e delle stesse dovrà essere tempestivamente avvertito l'OdV.

In linea generale, il sistema di organizzazione della Fondazione deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, comunicazione e separazione dei ruoli in particolare per quanto attiene l'attribuzione di responsabilità, di rappresentanza, di definizione delle linee gerarchiche e delle attività operative.

L'Ente è dotato di strumenti organizzativi (organigrammi, comunicazioni organizzative, procedure, ecc.) improntati a principi generali di:

- conoscibilità all'interno dell'Ente;
- chiara e formale delimitazione dei ruoli, con una completa descrizione dei compiti di ciascuna funzione e dei relativi poteri;
- chiara descrizione delle linee di riporto.

Le procedure interne devono essere caratterizzate dai seguenti elementi:

- separatezza, all'interno di ciascun processo, tra il soggetto che lo inizia (impulso decisionale), il soggetto che lo esegue e lo conclude, e il soggetto che lo controlla (*segregation of duties*);
- traccia scritta di ciascun passaggio rilevante del processo (*tracciabilità*);
- adeguato livello di formalizzazione;
- evitare che i sistemi premianti dei soggetti con poteri di spesa o facoltà decisionali a rilevanza esterna siano basati su *target* di performance sostanzialmente irraggiungibili e/o irragionevoli.

E' in generale vietato:

- erogare prestazioni non necessarie o non appropriate;
- fatturare prestazioni non effettivamente erogate;
- fatturare utilizzando un codice DRG che prevede un livello di pagamento maggiore rispetto al codice DRG corrispondente alla prestazione erogata al paziente;
- duplicare la fatturazione per una medesima prestazione;
- non emettere note di credito qualora siano state fatturate, per errore, prestazioni in tutto o in parte inesistenti o non finanziabili.

9.1. Il sistema di deleghe e procure

In linea di principio, il sistema di deleghe e procure deve essere caratterizzato da elementi di sicurezza ai fini della prevenzione dei Reati (rintracciabilità ed evidenziabilità delle Operazioni Sensibili) e, nel contempo, consentire comunque la gestione efficiente dell'attività della Fondazione.

Si intende per **delega** l'atto interno di attribuzione di funzioni e compiti, riflesso nel sistema di comunicazioni organizzative. Si intende per **procura** il negozio giuridico unilaterale con cui la Fondazione attribuisce dei poteri di rappresentanza nei confronti dei terzi. Ai titolari di una funzione aziendale che necessitano, per lo svolgimento dei loro incarichi, di poteri di

rappresentanza nei confronti di terzi viene conferita una procura di estensione adeguata e coerente con le funzioni ed i poteri di gestione attribuiti al titolare attraverso la delega.

Il sistema di deleghe deve essere conforme ai requisiti richiesti dalle relative procedure interne e in particolare, ai fini del presente Modello Organizzativo, deve rispettare quanto segue:

- tutti coloro (Dipendenti, Collaboratori e Organi Sociali) che intrattengono per conto dell'Ente rapporti con terzi devono essere dotati di delega formale in tal senso;
- le deleghe devono coniugare ciascun potere di gestione alla relativa responsabilità e ad una posizione adeguata nell'organigramma ed essere aggiornate in conseguenza dei mutamenti organizzativi.

Ciascuna delega deve definire in modo specifico e non equivoco:

- i poteri del delegato;
- il soggetto (organo o individuo) cui il delegato riporta gerarchicamente o *ex lege* o statutariamente;
- i poteri gestionali assegnati con le deleghe e la loro attuazione devono essere coerenti con gli obiettivi aziendali;
- il delegato deve disporre di poteri di spesa adeguati alle funzioni conferitegli.

I requisiti essenziali del sistema di attribuzione delle **procure**, ai fini di una efficace prevenzione dei Reati sono i seguenti:

- le procure generali funzionali sono conferite esclusivamente a soggetti dotati di delega interna o di specifico contratto che descriva i relativi poteri di gestione e, ove necessario, sono accompagnate da apposita comunicazione che fissi l'estensione di poteri di rappresentanza ed eventualmente limiti di spesa numerici, richiamando comunque il rispetto dei vincoli posti dai processi di approvazione del budget e degli eventuali extra budget e dai processi di monitoraggio delle Operazioni Sensibili;
- la procura può essere conferita a persone fisiche espressamente individuate nella procura stessa, oppure a persone giuridiche, che agiranno a mezzo di propri procuratori investiti, nell'ambito della stessa, di analoghi poteri;

9.2. I controlli dell'OdV

Fermo restando il potere discrezionale dell'OdV di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute (si rinvia a quanto esplicitato nella Parte Generale del presente Modello Organizzativo), l'OdV effettua periodicamente controlli a campione sulle attività connesse ai Processi Sensibili diretti a verificare la corretta esplicazione delle stesse in relazione alle regole di cui al presente Modello Organizzativo (esistenza e adeguatezza della relativa procura, limiti di spesa, effettuato reporting verso gli organi deputati, ecc.).

A tal fine, all'OdV viene garantito libero accesso a tutta la documentazione rilevante.

9.3. Responsabili di Funzione

Ai fini dell'attuazione dei comportamenti di cui sopra ogni Responsabile di Funzione deve garantire:

- la tracciabilità dei rapporti e della gestione delle istanze presentate presso la Pubblica Amministrazione;
- il rispetto delle norme vigenti e delle regole di comportamento dell'Ente.

Nelle attività di supervisione e controllo connessi all'espletamento delle attività sopra descritte, devono porre particolare attenzione sull'attuazione degli adempimenti e riferire immediatamente eventuali irregolarità ed anomalie.

Ogni Responsabile di Funzione ha inoltre specifici compiti di comunicazione nell'ambito delle proprie competenze ed in particolare:

- 1. comunicare a tutti i dipendenti della propria area di responsabilità quanto previsto dal Modello e dal Codice Etico e Comportamentale;*
- 2. effettuare un adeguato turnover, quando sia possibile, tra i soggetti che hanno rapporti con membri della P.A.*
- 3. permettere la rintracciabilità dei soggetti coinvolti nelle comunicazioni con la P.A. Pertanto è preferibile che lo scambio informativo avvenga per iscritto, per e-mail o per fax. Qualora la comunicazione avvenga attraverso supporti informatici, l'identità e l'idoneità dell'operatore che immette dati e dichiarazioni deve essere sempre individuabile.*
- 4. archiviare le comunicazioni da e verso la Pubblica Amministrazione in modo tale che queste siano in ogni momento disponibili.*

10. PARTE SPECIALE A: Reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione

10.1. Le fattispecie dei reati nei rapporti con la P.A. (artt. 24 e 25 del D.Lgs. 231/01)

La Parte Speciale A si riferisce ai reati realizzabili nell'ambito dei rapporti tra l'Ente e la Pubblica Amministrazione. In generale definiamo la Pubblica Amministrazione come "l'aggregazione di tutti gli Enti che svolgono tutte le attività dello Stato e degli altri Enti pubblici".

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 agli artt. 24 e 25.

10.1.1. Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano, di altri Enti Pubblici o dell'Unione Europea, non si proceda all'utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell'aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza rilevare che l'attività programmata si sia comunque svolta).

Tenuto conto che la consumazione del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che ora non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Esempio: destinazione dei fondi ricevuti per la formazione ad altri utilizzi.

10.1.2. Indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l'omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalla Comunità europea.

In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l'uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell'ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato, nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Esempio: produzione di documenti falsi attestanti requisiti inesistenti e necessari per ottenere un finanziamento.

10.1.3. Truffa in danno dello Stato, o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2 n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere degli artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea).

Esempio: nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscono alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

10.1.4. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni pubbliche.

Esempio: si pongono in essere artifici o raggiri (comunicazione di dati non veri o predisposizione di documentazione falsa), per ottenere finanziamenti pubblici.

10.1.5. Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto arrecando danno a terzi. In concreto, può integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

10.1.6. Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale, abusando della propria posizione o del proprio potere, costringa taluno a dare o promettere a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovute. Questo reato può certamente essere commesso anche da Dipendenti di Fondazione Teresa Camplani in quanto la Fondazione è incaricata di un pubblico servizio. Tuttavia sembra più plausibile un'ipotesi di concorso in concussione.

Esempio: partecipazione a una gara pubblica in cui i funzionari pubblici pongono in essere comportamenti concussivi in danno di terzi a vantaggio della Fondazione Teresa Camplani, che in ipotesi potrebbe concorrere con i funzionari pubblici per trarne beneficio e aggiudicarsi la gara.

10.1.7. Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri d'ufficio (artt. 318 - 321 c.p. e Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio (artt. 320 - 321 c.p.)

Tali ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale (o anche un incaricato di pubblico servizio), riceva (o ne accetti la promessa) per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti relativi all'esercizio della funzione o contrario ai doveri d'ufficio (determinando quindi un vantaggio in favore dell'offerente).

Le disposizioni stabilite dagli articoli di cui sopra si applicano anche a chi da o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro o altra utilità (art. 321 c.p.).

L'art. art. 319-bis c.p. prevede una responsabilità aggravata ove la corruzione per atto contrari ai doveri d'ufficio abbia per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni o stipule di contratti nei quali è interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene

La corruzione per atto d'ufficio si applica anche all'incaricato di un pubblico servizio, la corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio si applica anche alla persona incaricata di un pubblico servizio se riveste la qualità di pubblico impiegato (art. 320 c.p.).

Le disposizioni stabilite dagli articoli 318, 319 e 320 c.p. si applicano anche a chi da o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio il denaro o altra utilità (art. 321 c.p.)

Le disposizioni relative alla corruzione per atto contrari ai doveri d'ufficio sono aumentate se hanno per oggetto il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni o stipule di contratti nei quali è interessata l'amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene (art. 319-bis c.p.).

10.1.8. Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui l'Ente sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di favorire o danneggiare una parte coinvolta nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere od altro funzionario).

10.1.9. Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio – abusando della sua qualità o dei suoi poteri – induca il privato a dare o

promettere a sé o a terzi, denaro o altra utilità nonché il privato che perfeziona la dazione dell'indebito.

Il fatto costitutivo del reato è rappresentato dalla coartazione/costrizione della volontà del privato.

10.1.10. Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

10.1.11. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p. - 322 bis c.p. - 321 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il pubblico ufficiale, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, ovvero per compiere un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve per sé o per un terzo denaro o altra utilità, o ne accetta la promessa.

10.2. Appendice alla Sezione A - La Pubblica Amministrazione

Obiettivo del presente capitolo è quello di indicare dei criteri generali e fornire un elenco esemplificativo di quei soggetti qualificati come "soggetti attivi" nei reati rilevanti ai fini del D.Lgs. 231/2001, ovvero di quei soggetti la cui qualifica è necessaria ad integrare fattispecie criminose nello stesso previste.

10.2.1. Enti della pubblica amministrazione

Agli effetti della legge penale, viene comunemente considerato come "Ente della pubblica amministrazione" qualsiasi persona giuridica che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.

Sebbene non esista nel codice penale una definizione di Pubblica Amministrazione, in base a quanto stabilito nella Relazione Ministeriale al codice stesso ed in relazione ai reati in esso previsti, sono ritenuti appartenere alla Pubblica Amministrazione quegli enti che svolgano "tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici".

Nel tentativo di formulare una preliminare classificazione di soggetti giuridici appartenenti a tale categoria è possibile richiamare, da ultimo, l'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 in tema di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, il quale definisce come amministrazioni pubbliche tutte le amministrazioni dello Stato.

Si riepilogano qui di seguito i caratteri distintivi degli enti della Pubblica Amministrazione:

Ente della Pubblica Amministrazione	Qualsiasi ente che abbia in cura interessi pubblici e che svolga attività legislativa, giurisdizionale o amministrativa in forza di norme di diritto pubblico e di atti autoritativi.
Pubblica Amministrazione	Tutte le attività dello Stato e degli altri enti pubblici.

A titolo meramente esemplificativo, si possono indicare quali soggetti della Pubblica Amministrazione, i seguenti enti o categorie di enti:

Istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative;

Enti ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, quali:

Ministeri;

Camera e Senato;

Dipartimento Politiche Comunitarie;

Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato;

Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas;

Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni;
Banca d'Italia;
Consob;
Autorità Garante per la protezione dei dati personali;
Agenzia delle Entrate;
Regioni;
Province;
Comuni;
Comunità montane, e loro consorzi e associazioni;
Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, e loro associazioni;
Tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, quali:

- INPS;
- CNR;
- INAIL;
- INPSAI;
- INPSAP;
- ISTAT;
- ENASARCO;
- ASL;
- Enti e Monopoli di Stato;
- RAI.

Ferma restando la natura puramente esemplificativa degli enti pubblici sopra elencati, si evidenzia come non tutte le persone fisiche che agiscono nella sfera e in relazione ai suddetti enti siano soggetti nei confronti dei quali (o ad opera dei quali) si perfezionano le fattispecie criminose ex D.Lgs. 231/2001.

In particolare le figure che assumono rilevanza a tal fine sono soltanto quelle dei "Pubblici Ufficiali" e degli "Incaricati di Pubblico Servizio".

10.2.2. Pubblici Ufficiali

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, codice penale, è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

Il secondo comma si preoccupa poi di definire la nozione di "pubblica funzione amministrativa". Non si è compiuta invece un'analoga attività definitoria per precisare la nozione di "funzione legislativa" e "funzione giudiziaria" in quanto la individuazione dei soggetti che rispettivamente le esercitano non ha di solito dato luogo a particolari problemi o difficoltà.

Pertanto, il secondo comma dell'articolo in esame precisa che, agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Il secondo comma dell'art. 357 c.p. traduce poi in termini normativi alcuni dei principali criteri di massima individuati dalla giurisprudenza e dalla dottrina per differenziare la nozione di "pubblica funzione" da quella di "servizio pubblico".

I caratteri distintivi della prima figura possono essere sintetizzati come segue:

Pubblico Ufficiale	Colui che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
Pubblica funzione amministrativa	Funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi
Norme di diritto pubblico	Norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico.

10.2.3. Incaricati di un pubblico servizio

La definizione della categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio” non è allo stato concorde in dottrina così come in giurisprudenza. Volendo meglio puntualizzare tale categoria di “soggetti incaricati di un pubblico servizio”, è necessario far riferimento alla definizione fornita dal codice penale e alle interpretazioni emerse a seguito dell’applicazione pratica. In particolare, l’art. 358 c.p. recita che “sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale”.

Il “servizio”, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato – così come la “pubblica funzione” - da norme di diritto pubblico tuttavia senza poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

La legge inoltre precisa che non può mai costituire “servizio pubblico” lo svolgimento di “semplici mansioni di ordine” né la “prestazione di opera meramente materiale”.

La giurisprudenza ha individuato una serie di “indici rivelatori” del carattere pubblicistico dell’ente, per i quali è emblematica la casistica in tema di società per azioni a partecipazione pubblica. In particolare, si fa riferimento ai seguenti indici:

- la sottoposizione ad un’attività di controllo e di indirizzo a fini sociali, nonché ad un potere di nomina e revoca degli amministratori da parte dello Stato o di altri enti pubblici;
- la presenza di una convenzione e/o concessione con la pubblica amministrazione;
- l’apporto finanziario da parte dello Stato;
- la presenza dell’interesse pubblico in seno all’attività economica.

Sulla base di quanto sopra riportato, l’elemento discriminante per indicare se un soggetto rivesta o meno la qualità di “incaricato di un pubblico servizio” è rappresentato, non dalla natura giuridica assunta o detenuta dall’ente, ma dalle funzioni affidate al soggetto le quali devono consistere nella cura di interessi pubblici o nel soddisfacimento di bisogni di interesse generale.

I caratteri peculiari della figura dell’incaricato di pubblico servizio sono sintetizzati nel seguente specchio:

Incaricati di Pubblico Servizio	Coloro che, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio
Pubblico servizio	Un'attività disciplinata da norme di diritto pubblico e caratterizzata dalla mancanza da poteri di natura deliberativa, autorizzativi e certificativi (tipici della Pubblica funzione amministrativa). Non può mai costituire Pubblico servizio lo svolgimento di semplici mansioni di ordine né la prestazione di opera meramente materiale.

10.2.4. Membri degli organi delle Comunità Europee e funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri

Le disposizioni si applicano anche ai pubblici ufficiali ed incaricati di pubblico servizio delle Comunità Europee (art. 322 bis c.p.).

Le persone indicate di seguito sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti e agli incaricati di pubblico servizio negli altri casi:

- membri delle Commissioni delle Comunità Europee, del Parlamento Europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei Conti delle Comunità Europee;
- funzionari e agenti assunti con contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità Europee o di regime applicabile agli agenti delle Comunità Europee;
- alle persone comandate dagli Stati Membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità Europee, che esercitano funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee;
- ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità Europee;
- a coloro che nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione Europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di pubblico servizio.

10.2.5. Qualifiche degli Operatori Sanitari

Per l'esatta comprensione del significato da attribuire alle qualifiche del settore sanitario, si riportano indicativamente i più recenti orientamenti giurisprudenziali.

Sono ritenuti pubblici ufficiali:

- medico specialista convenzionato con la ASL (rispetto alla compilazione della cartella clinica, di ricette, impegnative di cura, ricoveri e attestazioni di malattia);
- il medico che presta opera libero-professionale, in virtù di un rapporto di natura privatistica, presso una Istituzione sanitaria privata accreditata con il SSN (poiché, per il tramite della struttura privata, concorre alla formazione e manifestazione della volontà della pubblica amministrazione in materia di pubblica assistenza sanitaria, esercitando poteri autoritativi in sua vece, nonché poteri certificativi);
- il responsabile di un laboratorio convenzionato con il SSN (relativamente alla redazione dei prospetti riepilogativi delle analisi eseguite, trasmessi mensilmente alla ASL);
- il medico che compie l'accertamento di morte;
- il direttore amministrativo della ASL;
- il componenti del consiglio di amministrazione di un ente ospedaliero (quando concorrono a formarne le deliberazioni nelle materie ad esso riservate da norme di diritto pubblico);
- il medico che svolge le funzioni previste dagli artt. 4 e 5 della legge n. 194/1978 sull'interruzione della gravidanza;
- il medico di guardia;
- l'ostetrica (in relazione alla procedura di ammissione all'intervento di interruzione volontaria di gravidanza).

Sono considerati incaricati di un pubblico servizio:

- l'infermiere che svolge funzioni paramediche e l'infermiere professionale;
- il tecnico di radiologia;
- l'ausiliario sociosanitario specializzato;
- il dipendente della ASL addetto a mansioni esattoriali e di controllo delle certificazioni mediche;
- l'addetto alla riscossione dei ticket;
- il gestore di una tesoreria della ASL;
- l'autista di ambulanza di proprietà di una società autorizzata al servizio di pronto soccorso come ausiliaria della protezione civile provinciale;
- il farmacista (sia esso convenzionato o meno con il SSN).

11. PARTE SPECIALE B: Reati Societari (art. 25 ter del D.Lgs. 231/2001) – aggiunto dall’art. 3 del D.lgs. 61/2001

11.1. Le fattispecie dei reati societari

L’art. 25-ter del D.Lgs. n.231/2001 individua alcune specifiche ipotesi di reato in materia societaria, la cui commissione è suscettibile di arrecare un beneficio all’Ente.

Le fattispecie di cui al citato art. 25-ter, che individuano i c.d. reati societari, sono disciplinate dal Libro V, Titolo XI, del Codice Civile, rubricato “*Disposizioni penali in materia di Società e consorzi*”.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all’art. 25 ter.

11.1.1. False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) e False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.)

Questo reato si realizza tramite l’esposizione nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, idonei ad indurre in errore i destinatari della situazione economica, patrimoniale o finanziaria della Fondazione con l’intenzione di ingannare i terzi; ovvero l’omissione, con la stessa intenzione, di informazioni sulla situazione medesima la cui comunicazione è imposta dalla legge.

Si precisa che:

- la condotta deve essere rivolta a conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto;
- le informazioni false o omesse devono essere rilevanti e tali da alterare sensibilmente la rappresentazione della situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell’Ente o del gruppo al quale essa appartiene;
- la responsabilità si ravvisa anche nell’ipotesi in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dall’Ente per conto di terzi.

11.1.2. Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell’impedire od ostacolare, mediante occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuiti agli organi sociali, ovvero agli incaricati della revisione.

11.1.3. Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La “condotta tipica” prevede, fuori dei casi di legittima riduzione del patrimonio, la restituzione, anche simulata, dei conferimenti ai Fondatori o la liberazione degli stessi dall’obbligo di eseguirli.

11.1.4. Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

Tale condotta criminosa consiste nel ripartire avanzi di gestione statutariamente destinati a patrimonio.

11.1.5. Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.).

La fattispecie di reato si concretizza quando gli amministratori, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote sociali, cagionando una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge; ovvero quando gli amministratori, al di fuori dei casi consentiti dalla legge, acquistano o sottoscrivono azioni o quote emesse dalla società controllante, cagionando una lesione del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge

11.1.6. Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie si realizza con l'effettuazione, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori, di riduzioni del capitale sociale o fusioni con altro Ente o scissioni, che cagionino danno ai creditori.

Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

11.1.7. Omessa comunicazione del conflitto di interesse (art. 2629 bis c.c.)

Tale ipotesi si realizza quando l'amministratore di una Società con titoli quotati in mercati regolamentati, italiani o di altri stati europei, o diffusi al pubblico in maniera rilevante, viola le prescrizioni in tema di comunicazione agli amministratori di eventuali interessi in determinate operazioni.

11.1.8. Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

Tale ipotesi si verifica quando il capitale sociale viene formato o aumentato fittiziamente mediante la sopravvalutazione in modo rilevante dei conferimenti di beni in natura, i crediti ovvero il patrimonio dell'Ente, nel caso di trasformazione.

11.1.9. Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Il reato si perfeziona con la ripartizione di beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, che cagioni un danno ai creditori. Si fa presente che il risarcimento del danno ai creditori prima del giudizio estingue il reato.

11.1.10. Illecita influenza sull'Assemblea (art. 2636 c.c.)

La condotta tipica prevede che si determini con atti simulati o con frode la maggioranza in assemblea, allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto.

11.1.11. Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La realizzazione della fattispecie prevede che si diffondano notizie false ovvero si pongano in essere operazioni simulate o altri artifici, concretamente idonei a cagionare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari non quotati o per i quali non è stata presentata una richiesta di ammissione alle negoziazioni in un mercato regolamentato, ovvero idonee ad incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilita patrimoniale di banche o gruppi bancari. Il reato può essere commesso da chiunque ("reato comune").

11.1.12. Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'esposizione nelle comunicazioni alle autorità di vigilanza previste dalla legge, al fine di ostacolarne le funzioni, di fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei soggetti sottoposti alla vigilanza, ovvero con l'occultamento con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, di fatti che avrebbero dovuto essere comunicati, concernenti la situazione medesima.

11.1.13. Corruzione tra privati (2635 comma 3 c.c.)

Tale ipotesi di reato si configura qualora gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, a seguito

della dazione o della promessa di denaro o di altra utilità, per sé o per altri, compiono od omettono atti in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, cagionando nocumento all'Ente.

12. PARTE SPECIALE C – Reati connessi alla Sicurezza del Lavoro (art. 25- septies del D.Lgs. 231/2001)

12.1. Le fattispecie dei reati connessi alla Sicurezza del Lavoro

La legge 3 agosto 2007, n. 123 è intervenuta inserendo l'art. 25-septies, disposizione che estende il regime del D.Lgs. 231/2001 alle ipotesi di omicidio colposo, lesioni colpose gravi o gravissime (articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale), commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro.

La punibilità degli Enti riguarda sia i delitti perseguibili a titolo doloso (coscienza e volontarietà dell'azione criminosa) che i delitti colposi (mancanza di volontarietà nella realizzazione dell'evento giuridico rilevante).

Le sanzioni previste dal Decreto potranno essere applicate esclusivamente qualora gli stessi siano stati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente (anche potenziale), ovvero quando la violazione delle norme antinfortunistiche sia finalizzata ad un risparmio economico o anche semplicemente di tempo per l'azienda.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 *septies*:

12.1.1. Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Il reato si configura quando chiunque causa per colpa la morte di una persona.

Esempio: a seguito della violazione di una delle norme antinfortunistiche come ad esempio l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), si verifica un evento mortale.

12.1.2. Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Il reato si configura quando chiunque causa per colpa una lesione personale.

La lesione personale è grave (art. 583 c.p.) se dal fatto deriva:

- una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, oppure una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- Il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione personale è gravissima (art. 583 c.p.), se dal fatto deriva:

- una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- la perdita di un senso;
- la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, oppure la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, oppure una permanente e grave difficoltà del linguaggio;
- la deformazione, oppure lo sfregio permanente del viso.

Esempio: a seguito della violazione di una delle norme antinfortunistiche come ad esempio l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale (DPI), si verifica un incidente con prognosi superiore ai quaranta giorni.

13. PARTE SPECIALE D – Delitti Informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis del D.Lgs. 231/2001) – aggiunto dall’art. 7 della Legge 48/2008

13.1. Le fattispecie dei delitti informatici e trattamento illecito di dati

La legge 18 marzo 2008, n. 48, introduce nel D.Lgs. 231/2001 l’art. 24-bis in tema di delitti informatici e trattamento illecito di dati.

Si descrivono brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all’art. 24-bis:

13.1.1. Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero si mantiene nel sistema contro la volontà, espressa o tacita, di chi ha il diritto di escluderlo.

13.1.2. Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, riproduce, diffonde, comunica o consegna codici, parole chiave o altri mezzi idonei all’accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo.

13.1.3. Diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l’interruzione, totale o parziale, o l’alterazione del suo funzionamento, si procura, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o comunque mette a disposizione di altri apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

13.1.4. Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe

13.1.5. Intercettazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, fuori dai casi consentiti dalla legge, installa apparecchiature atte ad intercettare, impedire o interrompere comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico ovvero intercorrenti tra più sistemi.

13.1.6. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

13.1.7. Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 ter c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

13.1.8. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, salvo che il fatto costituisca più grave reato, mediante le condotte di cui all'articolo 635-bis, ovvero attraverso l'introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento.

13.1.9. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.)

Il reato si configura quando, in relazione all'articolo 635-quater, il fatto è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento.

13.1.10. Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

Il soggetto che presta servizi di certificazione di forma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

13.1.11. Falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque falsifichi un documento informatico pubblico o privato, laddove per documento informatico s'intende un qualunque supporto informatico contenente dati o informazioni aventi efficacia probatoria o programmi specificamente destinati ad elaborarli.

14. PARTE SPECIALE E – Reati ambientali (art. 25-undecies del D.Lgs. 231/2001)

14.1. Le fattispecie dei reati ambientali

Il D.Lgs. 121/2011 recepisce la Direttiva Comunitaria 2008/99/CE in materia di tutela penale dell'ambiente nel suo complesso con l'obiettivo di introdurre sanzioni penali in grado di essere maggiormente deterrenti rispetto alle sanzioni amministrative in vigore o ai meccanismi propri di un risarcimento civile e di costituire quindi una sanzione "*proporzionata, efficace e dissuasiva*"¹ ed estendere la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (art. 6) includendo alcuni reati ambientali nel novero della 231.

Si elencano brevemente qui di seguito le singole fattispecie contemplate nel D.Lgs. 231/2001 all'art. 25 *undecies*, suddivise per praticità e chiarezza in tipologie simili:

14.1.1. Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.)

La fattispecie si verifica quando chiunque uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta, fuori dai casi consentiti.

14.1.2. Distruzione o deterioramento di habitat² all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.)

La fattispecie prevista si verifica nel caso di distruzione, fuori dai casi consentiti, di un habitat all'interno di un sito protetto o comunque di deterioramento dello stesso con la compromissione dello stato di conservazione.

14.1.3. Gestione illecita di rifiuti non pericolosi e pericolosi (art. 256, co. 1 lett. a e co. 2 lett. b), Discarica abusiva e Discarica abusiva per rifiuti pericolosi (art. 256 co. 3/1 e 3/2), Inosservanza delle prescrizioni o assenza dei requisiti per iscrizioni/comunicazioni (art. 256 co. 4), Miscelazione vietata (art. 256 co. 5), Deposito temporaneo illecito di rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 co. 6/1), Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis introdotto dal D.L. 136/2013).

Le fattispecie previste si verificano nel caso di attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione, oppure nel caso di gestione di una discarica non autorizzata, o nel caso della realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata destinata anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi, oppure nel caso di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio e intermediazione di rifiuti, nonché di realizzazione ovvero di gestione di discarica con inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di carenza dei requisiti o delle condizioni richiesti per le iscrizioni o comunicazioni, o ancora nel caso di attività di miscelazione di rifiuti non consentita, o infine nel caso di attività di deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle previste disposizioni in materia.

14.1.4. Predisposizione/utilizzo di certificati di analisi falso (art. 258 co. 4/2)

Il reato si configura quando un soggetto fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e quando si fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

14.1.5. Traffico illecito di rifiuti (art. 259 co. 1)

Il reato si configura nel caso di spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'art. 26 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993 (es. rifiuti di oro o altri metalli preziosi come argento, rifiuti e rottami ferrosi, di alluminio, di rame, altri rifiuti derivanti dalla fonderia, di plastiche solide, ecc.).

¹ Art. 7 Direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008

² Habitat inteso come insieme delle condizioni ambientali ideali per la vita di una determinata pianta o animale

14.1.6. Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 260 co. 1 e 2)

La fattispecie di reato si configura qualora venga posta in essere un'attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti.

14.1.7. Predisposizione/utilizzo di certificato di analisi falso nel SISTRI, Trasporto di rifiuti pericolosi senza la copia cartacea della Scheda SISTRI – Area movimentazione, Utilizzo di certificato di analisi falso durante il trasporto, Trasporto di rifiuti con copia cartacea della Scheda SISTRI – Area movimentazione fraudolentemente alterata (art. 260-bis co. 6, 7/2, 7/3, 8/1-2)

Le fattispecie di reato si configurano nel caso in cui nella predisposizione di un certificato di analisi dei rifiuti, vengono fornite false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti, e viene inserito un certificato falso nei dati da fornire ai fini della tracciabilità dei rifiuti, oppure nel caso in cui il trasportatore omette di accompagnare il trasporto con la copia cartacea della scheda SISTRI, e, ove richiesto dalla normativa vigente, con la copia del certificato analitico che identifica le caratteristiche dei rifiuti, nell'ipotesi in cui si tratta di rifiuti pericolosi, oppure qualora durante il trasporto si faccia uso di un certificato di rifiuti contenente false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti trasportati, o infine nel caso in cui il trasportatore accompagna il trasporto dei rifiuti, anche pericolosi, con una copia cartacea della scheda SISTRI fraudolentemente alterata.

14.1.8. Omessa comunicazione di inquinamento, Omessa bonifica con superamento delle CSR e delle CSR per inquinamento da sostanze pericolose (art. 257 co. 1 e 2)

Il reato si configura quando venga cagionato, da parte di chiunque, l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio, a meno che non si provveda alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'Autorità competente. Costituisce reato la mancata comunicazione di inquinamento.

14.1.9. Emissioni in atmosfera con superamento dei limiti, con contestuale superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279 co. 5)

La fattispecie di reato si configura in seguito al superamento dei limiti di emissione (limiti di legge, limiti da autorizzazione, altri limiti prescritti dall'autorità).

14.1.10. Scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose senza autorizzazione o con autorizzazione sospesa o revocata, in violazione delle prescrizioni autorizzative o delle Autorità competenti, con superamenti dei limiti fissati (art. 137 co. 2 e 3, co. 5 primo e secondo periodo), Violazione del divieto di scarico su suolo, sottosuolo o acque sotterranee (art. 137 co. 11), Scarico in mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali vietati (art. 137 co. 13).

Le varie ipotesi di reato si configurano nel caso di scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, ovvero nel caso di scarico di acque reflue industriali che superi i valori limite consentiti, o nel caso di scarico nelle acque del mare da parte di navi o aeromobili di sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento.

14.1.11. Violazione delle disposizioni in merito alla cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze ozono-lesive (art. 3 co. 6 L. 549/1993)

Il reato si configura qualora, da parte di chiunque, vengano violate le disposizioni inerenti alla produzione, il consumo, l'importazione, l'esportazione, la detenzione e la commercializzazione delle sostanze lesive dell'ozono (es. idrocarburi contenenti fluoro, cloro, bromuro di metile, tetracoloro di carbonio, ecc.).

14.1.12. Versamento doloso e colposo in mare delle sostanze di cui agli All. I e II della Convenzione Marpol 73/78 e con danni permanenti di particolari gravità delle acque, a specie animali o vegetali o a loro parti (art. 8 co. 1 e 2, art. 9 co. 1 e 2 D.Lgs. 202/2007)

Le varie ipotesi di reato si configurano nei casi di inquinamento colposo o doloso causato da navi.

14.1.13. Violazione delle prescrizioni relative al commercio/detenzione di specie animali e vegetali in via di estinzioni o di specie animali selvatici che costituiscono pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e falsificazioni di certificati, licenze, notifiche, dichiarazioni, comunicazioni previste dalla normativa (art. 1 co. 1 e 2, art. 2 co. 1 e 2, art. 6 co. 4, art. 3-bis co. 1 L. 150/1992)

Le ipotesi di reato si configurano in connessione ad attività legate al commercio internazionale di specie animali e vegetali in via di estinzione, alla falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati, o in caso di detenzione di esemplari costituenti pericolo per la salute e l'incolumità pubblica.

14.1.14. Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)

Il reato si configura in seguito ad una abusiva compromissione o a un deterioramento significativi e misurabili delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo, o di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

14.1.15. Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)

Il reato di disastro ambientale si configura in caso di alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema, o in caso di alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali, o in caso di offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto, per l'estensione della compromissione, o in ragione dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

14.1.16. Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)

Le ipotesi di reato si configurano nel caso in cui le fattispecie di inquinamento ambientale e di disastro ambientale siano cagionate colposamente.

14.1.17. Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art 452-sexies c.p.)

Le ipotesi di reato si configurano in caso di traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività.

15. PARTE SPECIALE F – Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies) – aggiunto dall’art. 5 della Legge 228/2003), Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (25-quater1 del D.Lgs. 231/2001) – aggiunto dall’art. 8 della Legge 7/2006 e impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies) – aggiunto dall’art. 2 del D.Lgs. 109/2012

Si elencano brevemente qui di seguito le fattispecie criminose rilevanti previste dal D.Lgs. 231/2001 ed accorpate nella presente Parte Speciale.

Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 bis c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, in assenza di esigenze terapeutiche, cagiona una mutilazione degli organi genitali femminili. Si intendono come pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili la clitoridectomia, l’escissione e l’infibulazione e qualsiasi altra pratica che cagioni effetti dello stesso tipo.

Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto riduce una persona in schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù.

Prostituzione minorile (art. 600 bis c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto induce alla prostituzione una persona di età inferiore agli anni diciotto ovvero ne favorisce o sfrutta la prostituzione.

Pornografia minorile (art. 600 ter c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto sfrutta minori degli anni diciotto al fine di realizzare esibizioni pornografiche o di produrre materiale pornografico.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600 quater c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 600-ter, consapevolmente si procura o dispone di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori degli anni diciotto.

Pornografia virtuale (art. 600 quater1 c.p.)

Il reato si configura per le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori.

Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 quinquies c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto commette tratta o comunque fa commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù o quando chiunque commette tratta o comunque fa commercio di minori degli anni diciotto al fine di indurli alla prostituzione.

Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, aliena o cede una persona che si trova in stato di schiavitù o in una condizione analoga alla schiavitù o se ne impossessa o ne fa acquisto o la mantiene nello stato di schiavitù, o nella condizione predetta.

Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) – aggiunto dal D.Lgs. 39/2014

Il reato si configura quando un soggetto, allo scopo di commettere i reati contro i minori, adesca un minore di anni 16. Si intende adescamento come qualsiasi atto volto a carpire la fiducia del minore attraverso artifici, lusinghe o minacce posti in essere anche mediante l’utilizzo della rete internet o di altri mezzi di comunicazione.

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies) – aggiunto dall'art. 2 D.Lgs. 109/2012 che ha modificato l'art. 22 comma 12-bis del D.Lgs. 286/1998

Le ipotesi di reato si configurano nel caso di impiego di lavoratori stranieri del tutto privi di permesso di soggiorno, o con un permesso revocato o scaduto, del quale non sia stata presentata domanda di rinnovo, documentata dalla relativa ricevuta postale.

16. PARTE SPECIALE G – Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 25-octies del D.Lgs. 231/2001) – aggiunto dall’art. 63 comma 3 del D.Lgs. 231/2007

Si elencano brevemente le fattispecie criminose rilevanti previste dal D.Lgs. 231/2001.

16.1.1. Ricettazione (art. 648 c.p.)

Il reato si configura quando chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare.

16.1.2. Riciclaggio (art. 648-bis bis c.p.)

Il reato si configura quando chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato, sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

16.1.3. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.)

Il reato si configura quando chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto.

Esempi: utilizzo di denaro di provenienza illecita come mezzo di pagamento dei fornitori; stipula di contratti fittizi di acquisizione/vendita di beni o servizi.

16.1.4. Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.)

La fattispecie si verifica quando viene posta in essere l'attività di occultamento dei proventi derivanti da crimini propri. Si riscontra soprattutto a seguito di particolari reati, come ad esempio, l'evasione fiscale, la corruzione e l'appropriazione di beni sociali.

17. PARTE SPECIALE H – Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies del D.Lgs. 231/2001) – aggiunto dall'art. 4 della Legge 116/2009

Il reato previsto dall'art. 377-bis del c.p. (incluso nel novero dei reati presupposto dalla legge n. 116 del 3 agosto 2009) sanziona le condotte poste in essere da chiunque, facendo ricorso ai mezzi della violenza, della minaccia o della "offerta o promessa di denaro o di altra utilità", induca a non rendere dichiarazioni, ovvero a renderle mendaci, tutti coloro che sono chiamati a rendere, davanti alla autorità giudiziaria, dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, nel caso in cui abbiano facoltà di non rispondere.

18. PARTE SPECIALE I – Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies del D.Lgs. 231/2001) – aggiunto dalla Legge 99/2009, art. 15

Le fattispecie criminose rilevanti previste dal D.Lgs. 231/2001 sono di seguito descritte senza il nomen iuris in quanto solo alcune parti della Legge 633/41 vengono incluse nell'ambito di applicabilità del D.Lgs. 231/2001 e si verificano nel caso in cui:

- chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;
- chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) o se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori;
- chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati;
- Chiunque a fini di lucro:
 - a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;
 - b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;
 - c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, o distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);
 - d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto;
 - e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;
 - f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso;
 - f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso;
 - h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materia

- Chiunque
 - a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;
 - a-bis) in violazione dell'art. 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;
 - b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;
 - c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.
- si applica anche:
 - a) ai produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno di cui all'articolo 181-bis, i quali non comunicano alla SIAE entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi;
 - b) salvo che il fatto non costituisca più grave reato, a chiunque dichiari falsamente l'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 181-bis, comma 2, della presente legge.
- Qualora il fatto non costituisca più grave reato, chiunque a fini fraudolenti produce, pone in vendita, importa, promuove, installa, modifica, utilizza per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale. Si intendono ad accesso condizionato tutti i segnali audiovisivi trasmessi da emittenti italiane o estere in forma tale da rendere gli stessi . visibili esclusivamente a gruppi chiusi di utenti selezionati dal soggetto che effettua l'emissione del segnale, indipendentemente dalla imposizione di un canone per la fruizione di tale servizio.

19. PARTE SPECIALE J – Delitti di Terrorismo (art. 25-quater del D.Lgs. 231/2001) – aggiunto dall’art. 3 della Legge 14/2003

Si elencano brevemente qui di seguito le fattispecie criminose rilevanti previste dal D.Lgs. 231/2001.

19.1.1. Associazione sovversive, associazione con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell’ordine democratico, assistenza agli associati, arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale, addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, condotte con finalità di terrorismo (art. 270, bis, ter, quater, quinquies, sexies c.p.)

I reati si configurano quando un soggetto promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico.

19.1.2. Attentato per finalità terroristiche o di eversione, atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi, (art. 280 e art. 280-bis c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico attenta alla vita od alla incolumità di una persona.

19.1.3. Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.)

Il reato si configura quando un soggetto per finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico sequestra una persona.

19.1.4. Istigazione a commettere alcuno dei delitti dei capi primo e secondo (art. 302 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei confronti di chiunque istighi taluno a commettere uno dei delitti non colposi preveduti nel titolo del codice penale dedicato ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali la legge stabilisce l’ergastolo o la reclusione.

19.1.5. Delitti con finalità di terrorismo o eversione dell’ordine democratico previsti dalle leggi speciali

Accanto alle fattispecie espressamente disciplinate dal codice penale, vanno presi in considerazione, ai fini dell’osservanza del Decreto Legislativo 231/2001, i reati previsti in materia dalle disposizioni contenute in leggi speciali.

19.1.6. Delitti con finalità di terrorismo posti in essere in violazione dell’art. 2 della Convenzione di New York del 9 dicembre 1999

Ai sensi del citato articolo, commette un reato chiunque con qualsiasi mezzo, direttamente o indirettamente, illegalmente e intenzionalmente, fornisca o raccolga fondi con l’intento di utilizzarli o sapendo che sono destinati ad essere utilizzati, integralmente o parzialmente, al fine di compiere attività terroristiche.

20. PARTE SPECIALE K – Abusi di Mercato (art. 25-sexies del D.Lgs. 231/2001) – aggiunto dall’art. 9 della Legge 62/2005

Dato l’ambito di applicazione della materia (riferibile solo alle operazioni sui mercati regolamentati ed ampiamente disciplinata dal TUF e controllata da Consob), si elencano brevemente qui di seguito le fattispecie criminose rilevanti previste dal D.Lgs. 231/2001 senza una descrizione della norma:

- Abuso di informazioni privilegiate (Art. 184 TUF);
- Manipolazione del mercato (art. 185 TUF);
- Illecito amministrativo di abuso di informazioni privilegiate (art. 187 bis TUF);
- Illecito amministrativo di abuso di mercato (art. 187 quinquies TUF);
- Illecito amministrativo manipolazione di mercato (art. 187 ter TUF).

**21. PARTE SPECIALE L – Reati contro Fede Pubblica (art. 25-bis del D.Lgs. 231/2001)
– aggiunto dall’art. 6 del D.L. 350/2001 convertito con modificazioni dalla Legge
409/2001 e integrato dall’art. 15 della Legge 99/2009**

Si elencano brevemente qui di seguito le fattispecie criminose rilevanti previste dal D.Lgs. 231/2001 senza una descrizione dettagliata della norma in quanto il nomen iuris già descrive il reato in modo completo:

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato previo concerto di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.)
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o strumenti destinati alla falsificazione di monete, valori di bollo o carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di segni distintivi di opere dell’ingegno o di prodotti industriali (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

22. PARTE SPECIALE M – Reati transnazionali (art. 10 L. 146/2006)

La L. 146/2006, art. 10, ha introdotto un gruppo di reati noti con il nome di “transazionali”, intendendosi quelli nei quali un gruppo criminale compie un reato:

- in più di uno Stato;
- in uno Stato ma coinvolgente in modo sostanziale un altro Stato (in termini di preparazione, pianificazione, direzione o controllo);
- in uno Stato ma da un gruppo criminale organizzato ed impegnato anche in altri Stati;
- in uno Stato ma con effetti su un altro Stato.

Le fattispecie criminose previste riguardano:

a) Reati associativi:

Associazione per delinquere (art. 416 c.p.), Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.), Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi esteri (DPR 473/1973 art. 291-quater), Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (DPR 309/1990 art. 74).

b) Reati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina: (D.Lgs. 286/1998 art. 12).

c) Reati di intralcio alla giustizia: Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.); Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

d) Reati di corruzione: Istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.).

**23. PARTE SPECIALE N – Industria e Commercio (art. 25-bis1 del D.Lgs. 231/2001)
– aggiunto dall’art. 15 della Legge 99/2009**

Si elencano brevemente qui di seguito le fattispecie criminose rilevanti previste dal D.Lgs. 231/2001 senza una descrizione dettagliata della norma in quanto il nomen iuris già descrive il reato in modo completo:

- Turbata libertà dell'industria e del commercio (art. 513 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.).

24. PARTE SPECIALE O – Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter del D.Lgs. 231/2001)

Si elencano brevemente qui di seguito le fattispecie criminose rilevanti previste dal D.Lgs. 231/2001.

24.1.1. Associazione per delinquere (art. 416 c.p.), associazione a delinquere finalizzata alla riduzione o al mantenimento in schiavitù, alla tratta di persone, all'acquisto e alienazione di schiavi ed ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'art. 12 d. lgs 286/1998 (art. 416 c.p.)

Le fattispecie di reato si configurano quando tre o più persone si associano al fine di commettere più delitti.

24.1.2. Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.)

Il reato si configura qualora l'associazione è di tipo mafioso, ossia quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali.

24.1.3. Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.)

La fattispecie di reato si concretizza quando un soggetto aderente ad un'associazione di tipo mafioso, facendo ricorso all'intimidazione ovvero alla prevaricazione mafiosa, ottenga l'elargizione di denaro in cambio di una promessa di voto.

24.1.4. Sequestro di persona a scopo di rapina ed estorsione (art. 630 c.p.)

Il reato si realizza con il sequestro di una persona allo scopo di conseguire, per sé o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione.

24.1.5. Associazione finalizzata alla produzione, al traffico e/o detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del T.U. di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309)

La fattispecie di reato si concretizza quando tre o più persone si associano allo scopo di coltivare, produrre, fabbricare, estrarre, raffinare, vendere, offrire o mettere in vendita, cedere, distribuire, commerciare, trasportare, procurare ad altri, inviare, passare o spedire in transito, consegnare per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope in assenza di idonea autorizzazione.

24.1.6. Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi (art. 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110)

Il reato si concretizza, fuori dai casi consentiti dalla legge, con l'introduzione nel territorio dello Stato, la vendita, la cessione, a qualsiasi titolo, la detenzione in un luogo pubblico o comunque aperto al pubblico, di armi, munizioni ed esplosivi.

24.1.7. Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)

La fattispecie di reato si realizza nel momento in cui, dopo la commissione di un delitto per il quale la legge stabilisce la dell'ergastolo o la reclusione, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, si aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

25. PARTE SPECIALE P – ATTIVITA' A RISCHIO

Si elencano brevemente qui di seguito le attività riconducibili quali attività a rischio ai fini del presente Modello.

Per ognuna di esse viene fornita una breve descrizione, e vengono indicati i reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/2001 potenzialmente commissibili nello svolgimento di tali attività.

25.1.1. Rendicontazione attività e rimborso farmaci

Tale attività è finalizzata a garantire la corretta produzione ed elaborazione di dati necessari per gli adempimenti amministrativi richiesti per la rendicontazione delle prestazioni effettuate a favore del Servizio Sanitario Regionale oppure in Solvenza.

L'attività di rendicontazione attività e rimborso dei farmaci potrebbe, in linea di principio, essere strumentale al compimento dei reati di indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.), malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.), truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 e 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p. - 322 bis c.p. - 321 c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (320 c.p. - 321 c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 - quater c.p.), concussione (art. 317 c.p.).

25.1.2. Gestione delle visite ispettive

Tale attività è volta alla gestione degli accessi e delle visite ispettive condotte da funzionari della Pubblica Amministrazione, nel rispetto dei principi di correttezza e collaborazione.

In occasione delle visite ispettive/accertamenti condotti da funzionari della Pubblica Amministrazione, si rileva il rischio di commissione di reati legati alla fattispecie di corruzione (artt. 318 e 319 c.p.) e l'istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) di funzionari pubblici, finalizzata ad evitare sanzioni o rlievi che potrebbero compromettere lo svolgimento dell'attività caratteristica.

25.1.3. Gestione delle consulenze

L'attività in esame è indirizzata alla gestione degli acquisti di consulenze e prestazioni professionali per l'esercizio dell'attività.

L'attività di acquisizione di consulenze e prestazioni professionali, potrebbe, in linea di principio, essere strumentale al compimento dei reati di corruzione (artt. 318 e 319 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) e corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

25.1.4. Gestione degli approvvigionamenti

L'attività in esame è indirizzata alla gestione degli acquisti di beni per l'esercizio dell'attività. Si tratta di acquisti di materiale per uso sanitario e non, materiale per manutenzioni e riparazioni, macchinari ed attrezzatura di uso pluriennale.

L'attività di gestione degli approvvigionamenti, potrebbe, in linea di principio, essere strumentale al compimento dei reati di corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 e 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p. - 322 bis c.p. - 321 c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (320 c.p. - 321 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p. 321

c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 - quater c.p.), concussione (art. 317 c.p.), corruzione tra privati (2635 comma 3 c.c.), riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis l. 633/1941 comma 2).

25.1.5. Gestione dei flussi monetari e finanziari

L'attività di gestione dei flussi monetari e finanziari è finalizzata alla gestione dell'attività che generano flussi di natura monetaria e finanziaria (pagamenti, incassi, gestione cash flow, rapporti con gli istituti di credito, ecc.).

L'attività di gestione dei flussi monetari e finanziari, potrebbe, in linea di principio, essere strumentale al compimento dei reati di corruzione (artt. 318 e 319 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), reati di ricettazione (art. 648 c.p.), riciclaggio (art. 648 bis c.p.) o impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita (art. 648 ter c.p.), autoriciclaggio (a. 648-ter.1), corruzione tra privati (art. 2635 c.c.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (320 c.p. - 321 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p. 321 c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 - quater c.p.), concussione (art. 317 c.p.), spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.). Una gestione non corretta della liquidità, dei pagamenti, dei conti correnti e della cassa contanti potrebbe costituire un potenziale supporto alla commissione del reato verso amministrazioni pubbliche per ottenerne favori nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali (es.: contratti di appalto con la Pubblica Amministrazione, ottenimento di licenze, ecc.) o ancora, portare alla costituzione di fondi occulti, mediante i quali la Fondazione potrebbe finanziare condotte illecite, oppure potrebbe anche portare ad influenzare illecitamente un soggetto privato per indurlo a compiere od omettere atti che cagionano nocumento alla propria società. Inoltre si potrebbe configurare il reato di ricettazione nel caso della ricezione di somme di denaro di provenienza illecita da parte dei clienti, sia pubblici, che privati, e di riciclaggio se lo si utilizzasse per il pagamento di fornitori, consulenti, professionisti, ecc. al fine di trarne profitto e/o adoperandosi per nascondere la provenienza delittuosa.

25.1.6. Selezione, assunzione, amministrazione e gestione del personale e dei collaboratori

L'attività in esame è mirata a garantire che le attività di selezione, assunzione, amministrazione e gestione del personale e dei collaboratori avvenga nel rispetto dei principi a cui la Fondazione si ispira e nel rispetto della vigente normativa.

Le fasi di selezione ed assunzione potrebbero costituire un potenziale supporto alla commissione del reato verso pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio per ottenere favori nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali, o un'occasione per la commissione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui permesso di soggiorno è irregolare. La gestione del personale è articolata in due attività: (i) assunzione e gestione dei percorsi di carriera e definizione delle politiche retributive e (ii) gestione amministrativa del personale. La prima attività potrebbe essere strumentale alla commissione del reato di corruzione (artt. 318 e 319 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p. - 322 bis c.p. - 321 c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (320 c.p. - 321 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p. 321 c.p.), può costituire supporto alla commissione del reato verso pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio o soggetti privati per ottenere favori nell'ambito dello svolgimento delle attività aziendali o potrebbe portare alla commissione del reato di impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22 commi 12 e 12 - bis D.Lgs 286 / 98). In relazione alla seconda attività, in linea di principio possono realizzarsi i seguenti reati: false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), nell'ambito del calcolo delle retribuzioni e predisposizione buste paghe e truffa (art. 640 c.p.),

nell'ambito della gestione degli adempimenti relativi a personale appartenente a categorie protette.

25.1.7. Richiesta di finanziamenti, sovvenzioni, erogazioni e fondi per l'attività sanitaria, di ricerca e di formazione

Le attività in esame sono finalizzate ad una corretta gestione dei finanziamenti, delle sovvenzioni, e delle erogazioni ricevute, nel rispetto della correttezza e delle normative vigenti.

L'attività di richiesta di finanziamenti, sovvenzioni, erogazioni e fondi per l'attività sanitaria e di formazione, potrebbe, in linea di principio, essere strumentale al compimento dei reati di indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.), malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.), truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.), truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.), frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 e 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p. - 322 bis c.p. - 321 c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (320 c.p. - 321 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p. 321 c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 - quater c.p.), concussione (art. 317 c.p.), ricettazione (648 c.p.), riciclaggio (648 bis c.p.), impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (648 ter c.p.), autoriciclaggio (648-ter.1).

25.1.8. Formazione

L'attività di formazione garantisce la formazione e l'aggiornamento dei dipendenti e dei collaboratori della Fondazione, al fine di garantire e mantenere un elevato standard qualitativo delle prestazioni erogate, e al fine di rispettare gli obblighi in materia di educazione continua nell'ambito delle professioni sanitarie.

L'attività di gestione della formazione potrebbe, in linea di principio, essere strumentale al compimento dei reati di indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.), malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.), truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.), corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 e 321 c.p.), istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p. - 322 bis c.p. - 321 c.p.), corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (320 c.p. - 321 c.p.), corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p. 321 c.p.), induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 - quater c.p.), concussione (art. 317 c.p.).

25.1.9. Gestione della contabilità e predisposizione del bilancio

L'attività in esame è volta a garantire una corretta gestione delle attività contabili e amministrative della Fondazione, e alla corretta predisposizione del bilancio della stessa, nel rispetto delle vigenti normative applicabili alla Fondazione.

L'attività di gestione della contabilità e predisposizione del bilancio, potrebbe, in linea di principio, essere strumentale al compimento dei reati di false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.), impedito controllo (art. 2625 c.c. comma 2), indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.), illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.), operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.), formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.), indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.),

ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c., commi 1 e 2), autorinciclaggio (648-ter.1).

25.1.10. Gestione della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro

Le attività in esame sono finalizzate a garantire a dipendenti, collaboratori e terzi la massima tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, garantendo il rispetto delle prescrizioni normative in materia.

L'attività di gestione della sicurezza e della salute sul luogo di lavoro, potrebbe, in linea di principio, comportare il potenziale rischio di commissione del reato di omicidio colposo (art. 589 c.p.) o lesioni colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.) nel caso in cui tali fatti si verificassero a causa della violazione, da parte della Fondazione, delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

25.1.11. Gestione dell'infrastruttura tecnologica e informatica, e trattamento lecito dei dati

Le attività in esame sono finalizzate a garantire standard qualitativi e di sicurezza adeguati all'infrastruttura tecnologica e informatica della Fondazione, nonché il trattamento dati secondo le vigenti prescrizioni normative.

L'attività di gestione dell'infrastruttura tecnologica e informatica e trattamento lecito dei dati, potrebbe, in linea di principio, essere strumentale alla commissione del reato di indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-ter c.p.), malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-bis c.p.), truffa a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.), truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.), frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-ter c.p.), detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 quater c.p.), falsità in documenti informatici (art. 491 bis c.p.).

25.1.12. Gestione dei rifiuti e delle altre attività ad impatto ambientale

L'attività di gestione dei rifiuti e delle altre attività ad impatto ambientale, è volta a garantire una corretta gestione dei rifiuti prodotti dalla Fondazioni (sanitari e non sanitari), nel rispetto delle vigenti normative, nonché alla gestione di tutti gli adempimenti aventi impatto ambientale.

L'attività di gestione dei rifiuti e delle altre attività ad impatto ambientale, potrebbe, in linea di principio, essere strumentale al compimento dei reati di uccisione, distruzione, prelievo o possesso di esemplari di specie animali e vegetali selvatiche protette (art. 727-bis, c.p.), distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis, c.p.), scarico di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (varie ipotesi previste dall'art. 137, D.Lgs. 152/2006), attività di gestione di rifiuti non autorizzata (varie ipotesi previste dall'art. 256, D.Lgs. 152/2006), inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio (art. 257, D.Lgs. 152/2006), violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari relativi alla tracciabilità dei rifiuti (art. 258, D.Lgs. 152/2006), traffico illecito di rifiuti (art. 259, D.Lgs. 152/2006), associazione finalizzata al traffico illecito di rifiuti. (art. 260, D.Lgs. 152/2006), condotte di falsificazione e detenzione di certificazioni SISTRI falsificate (art. 260-bis, D.Lgs. 152/2006), emissioni in atmosfera oltre i valori limite o in violazione delle prescrizioni (art. 279, D.Lgs. 152/2006), detenzione, importazione, esportazione o riesportazione, senza autorizzazione o con autorizzazione falsa, di specie animali e vegetali in via di estinzione (L. n. 150/1992), produzione, consumo, importazione, esportazione, detenzione e commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono e dell'ambiente (L. n. 549/1993), inquinamento provocato dalle navi (D.

Lgs. n. 202/2007), inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.), disastro ambientale (art. 452-quater c.p.), delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.), traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.).

25.1.13. Omaggi, liberalità e sponsorizzazioni

L'attività in esame sono finalizzate a garantire che l'eventuale erogazione di omaggi, liberalità e sponsorizzazioni non sia finalizzata all'ottenimento illecito di utilità.

L'attività di gestione delle sponsorizzazioni, degli omaggi e delle liberalità potrebbe, in linea di principio, essere strumentale al compimento dei reati di corruzione (artt. 318 e 319 c.p.) e istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.) e corruzione tra privati (art. 2635 c.c.).

25.1.14. Sangue

L'attività in esame è finalizzata a garantire un utilizzo del sangue non finalizzato a fini di lucro, nel rispetto della legge 219 del 21 ottobre 2005.

Le violazioni della normativa in materia non costituiscono reati inclusi nel perimetro di applicazione del D.Lgs 231/2001, tuttavia la Fondazione Tresa Camplani ha previsto il monitoraggio di tale attività attraverso il Modello ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

26. ALLEGATI

Si elencano brevemente gli allegati, parte integrante, del Modello:

- Allegato 1 – Codice Etico e Comportamentale;
- Allegato 2 – Clausole Contrattuali;
- Allegato 3 – Protocolli.